SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 151° - Numero 9



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 13 gennaio 2010** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 2 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2010. Contemporaneamente vengono inviate le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di questi bollettini.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 31 gennaio 2010.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2010 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze



Ministero dello sviluppo economico

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali





SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 10

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

DECRETO 17 dicembre 2009.

Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009. *(10A00043)*

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 11

Agenzia italiana del farmaco

Variazione di tipo I all'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Ciprofloxacina Kabi» *(09A15309)*

Variazione di tipo I all'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Cetirizina Winthrop» *(09A15310)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Ramipril Mylan generics» *(09A15311)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Losartan Doc generici» *(09A15312)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Sterofundin» *(09A15313)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Tramadolo HCL Sandoz» *(09A15314)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Alendronato EG» *(09A15315)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Alendronato Ratiopharm» *(09A15316)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Piperacillina e Tazobactam Sandoz» *(09A15317)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Sertralina Mylan generics» *(09A15318)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Terbinafina Mylan generics» *(09A15319)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Relestat» *(09A15320)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Tetraspan» *(09A15321)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Simestat» *(09A15322)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Crestor» *(09A15323)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Cirantan» *(09A15324)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Provisacor» *(09A15325)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Polioinfanrix» *(09A15326)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Perindopril Sandoz» *(09A15327)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Aminomix» *(09A15328)*



Variazione di tipo II all'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Krinuven» *(09A15329)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Bicalutamide Sandoz» *(09A15330)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Humatrope» *(09A15331)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Bicalutamide Hexal» *(09A15332)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Gabapentin Teva» *(09A15333)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Mirtazapina Mylan generics» *(09A15334)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Ciprofloxacina Arrow» *(09A15335)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Ciprofloxacina Actavis PTC» *(09A15336)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Itraconazolo Ratiopharm» *(09A15337)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Ranitidina Aurobindo» *(09A15338)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Pregnyl» *(09A15387)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Vasoretic» *(09A15365)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Condiuren» *(09A15366)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Inimur Complex» *(09A15369)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Acqua per preparazioni iniettabili S.A.L.F.» *(09A15371)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Vicks Vaporub» *(09A15375)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Eyestil» *(09A15376)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Decoder Micoflu» *(09A15377)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Acyvir» *(09A15378)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Zovirax» *(09A15379)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Ceftriaxone ABC» *(09A15380)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Diftavax» *(09A15381)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Sodio bicarbonato L.F.M.» *(09A15382)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Zoviraxlabiale» *(09A15383)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Cycloviranlabiale» *(09A15384)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Proxil» *(09A15385)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Cycloviran» *(09A15386)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Parlodel» *(09A15388)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Glucosio FKI» *(09A15389)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Fluminex» *(09A15339)*



Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Seroquel» *(09A15340)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Flagyl» *(09A15341)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Tensogard» *(09A15342)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Eliten» *(09A15343)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Capoten» *(09A15344)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Acepress» *(09A15345)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Esmeron» *(09A15346)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Lisinopril IG Farmaceutici» *(09A15347)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Nosilix» *(09A15348)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Lisinopril FG» *(09A15349)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Lisinopril Ipso Pharma» *(09A15350)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Zoladex» *(09A15351)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Morniflu» *(09A15352)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Floginax» *(09A15353)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Nimedex» *(09A15354)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Nimesulide DOC generici» *(09A15355*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Migpriv» *(09A15356)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Cardirene» *(09A15357)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Leustatin» *(09A15358)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Mionevrasi» *(09A15359)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Loette» *(09A15360)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Diclocular» *(09A15361)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Prolastina» *(09A15362)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Iperten» *(09A15363)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Zengac» *(09A15364)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, del medicinale «Aciclovir Mylan generics» *(09A15390)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Condrosulf» *(09A15367)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Taigalor» *(09A15368)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Inimur» *(09A15370)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Nozinan» *(09A15372)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Amoxicillina e Acido Clavulanico dr. Reddy's» *(09A15373)*



Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Atropina Solfato BIL» *(09A15374)*

Proroga smaltimento scorte del medicinale «Quatrofen» *(09A15391)*

Proroga smaltimento scorte del medicinale «Matrifen» *(09A15392)*

Proroga smaltimento scorte del medicinale «Triasporin» *(09A15393)*

Proroga smaltimento scorte del medicinale «Subcuvia» *(09A15394)*

Importazione parallela del medicinale «Musco-Ril» *(09A15395)*

Importazione parallela del medicinale «Daktarin» *(09A15396)*

Importazione parallela del medicinale «Aspirin» *(09A15397)*

Importazione parallela del medicinale «Aspirin-c» *(09A15398)*

Importazione parallela del medicinale «Effortil» *(09A15399)*

Importazione parallela del medicinale «Voltaren» *(09A15400)*

Revoca su rinuncia dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Seldomalfa» *(09A15401)*

Revoca su rinuncia dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Bisoltussin» *(09A15402)*

Revoca su rinuncia dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Ferro tre» *(09A15403)*

Revoca su rinuncia dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Gastridin» *(09A15404)*





LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 23 dicembre 2009, n. **201**.

Adesione della Repubblica italiana al Protocollo di modifica della Convenzione del 1976 sulla limitazione della responsabilità in materia di crediti marittimi, adottato a Londra il 2 maggio 1996, nonché delega al Governo per la sua attuazione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(Autorizzazione all'adesione)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire al Protocollo di modifica della Convenzione del 1976 sulla limitazione della responsabilità in materia di crediti marittimi, adottato a Londra il 2 maggio 1996, di seguito denominato «Protocollo».

Art. 2.

(Ordine d'esecuzione)

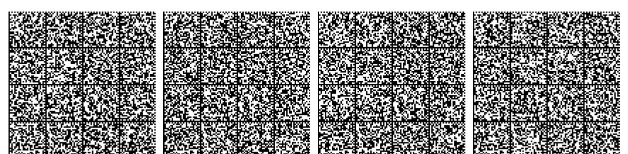
1. Piena e intera esecuzione è data al Protocollo, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 11 del Protocollo stesso.

Art. 3.

(Norme di delega sulla procedura concorsuale)

1. Entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare, su proposta dei Ministri della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro degli affari esteri, uno o più decreti legislativi diretti all'attuazione della Convenzione del 1976 sulla limitazione della responsabilità in materia di crediti marittimi, di seguito denominata «Convenzione», come modificata dal Protocollo.

2. La delega di cui al comma 1 è esercitata, nell'ambito della disciplina delle procedure concorsuali vigenti nell'ordinamento



italiano, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) garantire la *par condicio* dei creditori, il rispetto del contraddittorio e la celerità della procedura;

b) attribuire la priorità, come consentito dall'articolo 6, paragrafo 3, della Convenzione, ai crediti per danni causati alle opere portuali, ai bacini ed alle vie navigabili sugli altri crediti menzionati al paragrafo 1, lettera *b)*, del medesimo articolo 6;

c) prevedere l'obbligo della preliminare costituzione del fondo di limitazione a carico del soggetto che richiede il beneficio della limitazione;

d) disporre l'applicazione della nuova normativa sulla limitazione della responsabilità per crediti marittimi, come previsto dall'articolo 15 della Convenzione, in tutti i casi in cui una delle persone aventi il diritto di limitare la responsabilità presenta un'istanza di limitazione dinanzi ad un giudice della Repubblica, ovvero presenta istanza di revoca del sequestro di una nave o di altri beni o di liberazione di cauzione o altra garanzia;

e) prevedere specifiche norme procedurali volte a disciplinare:

1) le modalità della preventiva costituzione del fondo di limitazione al fine dell'ammissione alla procedura di limitazione e la possibilità di presentazione della relativa domanda anche anteriormente alla costituzione dello stesso fondo;

2) l'indicazione del giudice competente per la procedura di limitazione;

3) il contenuto della sentenza di apertura;

4) la formazione e verifica dello stato passivo;

5) la disciplina delle opposizioni;

6) la distribuzione del fondo;

f) disporre l'abrogazione espressa delle norme contrarie ed incompatibili.

3. Gli schemi dei decreti legislativi previsti dal presente articolo sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine previsto dal comma 1, o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di sessanta giorni.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 2009

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO



PROTOCOLE DE 1996 MODIFIANT LA CONVENTION DE 1976 SUR LA LIMITATION DE LA RESPONSABILITE EN MATIERE DE CREANCES MARITIMES

LES PARTIES AU PRESENT PROTOCOLE,

CONSIDERANT qu'il est souhaitable de modifier la Convention sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes, faite à Londres le 19 novembre 1976, afin d'offrir une indemnisation accrue et d'établir une procédure simplifiée pour la mise à jour des montants de limitation,

SONT CONVENUES de ce qui suit :

Article 1

Au sens du présent Protocole,

1. "Convention" signifie la Convention de 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes.

2. "Organisation" signifie l'Organisation maritime internationale.

3. "Secrétaire général" signifie le Secrétaire général de l'Organisation.

Article 2

L'alinéa a) de l'article 3 de la Convention est remplacé par le texte ci-après :

a) aux créances du chef d'assistance ou de sauvetage, y compris, dans les cas applicables, toute créance pour une indemnité spéciale en vertu de l'article 14 de la Convention internationale de 1989 sur l'assistance, telle que modifiée, ou aux créances du chef de contribution en avarie commune;

Article 3

Le paragraphe 1 de l'article 6 de la Convention est remplacé par le texte ci-après :

1. Les limites de la responsabilité à l'égard des créances autres que celles mentionnées à l'article 7, nées d'un même événement, sont fixées comme suit :

a) s'agissant des créances pour mort ou lésions corporelles,

i) à 2 millions d'unités de compte pour un navire dont la jauge ne dépasse pas 2 000 tonneaux;



ii) pour un navire dont la jauge dépasse le chiffre ci-dessus, au montant suivant, qui vient s'ajouter au montant indiqué à l'alinéa i) :

pour chaque tonneau de 2 001 à 30 000 tonneaux, 800 unités de compte;

pour chaque tonneau de 30 001 à 70 000 tonneaux, 600 unités de compte; et

pour chaque tonneau au-dessus de 70 000 tonneaux, 400 unités de compte;

b) s'agissant de toutes les autres créances,

i) à 1 million d'unités de compte pour un navire dont la jauge ne dépasse pas 2 000 tonneaux;

ii) pour un navire dont la jauge dépasse le chiffre ci-dessus, au montant suivant, qui vient s'ajouter au montant indiqué à l'alinéa i) :

pour chaque tonneau de 2 001 à 30 000 tonneaux, 400 unités de compte;

pour chaque tonneau de 30 001 à 70 000 tonneaux, 300 unités de compte; et

pour chaque tonneau au-dessus de 70 000 tonneaux, 200 unités de compte.

Article 4

Le paragraphe 1 de l'article 7 de la Convention est remplacé par le texte ci-après :

1. Dans le cas de créances résultant de la mort ou de lésions corporelles des passagers d'un navire et nées d'un même événement, la limite de la responsabilité du propriétaire du navire est fixée à un montant de 175 000 unités de compte multiplié par le nombre de passagers que le navire est autorisé à transporter conformément à son certificat.

Article 5

Le paragraphe 2 de l'article 8 de la Convention est remplacé par le texte ci-après :

2. Toutefois, les Etats qui ne sont pas membres du Fonds monétaire international et dont la législation ne permet pas d'appliquer les dispositions du paragraphe 1 peuvent, au moment de la signature sans réserve quant à la ratification, l'acceptation ou l'approbation, ou au moment de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, ou encore à tout moment par la suite, déclarer que les limites de la responsabilité prévues dans la présente Convention et applicables sur leur territoire sont fixées comme suit :

a) en ce qui concerne l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 6 :

i) à 30 millions d'unités monétaires pour un navire dont la jauge ne dépasse pas 2 000 tonneaux;

ii) pour un navire dont la jauge dépasse le chiffre ci-dessus, au montant suivant, qui vient s'ajouter au montant indiqué à l'alinéa i) :

pour chaque tonneau de 2 001 à 30 000 tonneaux, 12 000 unités monétaires;



pour chaque tonneau de 30 001 à 70 000 tonneaux, 9 000 unités monétaires; et

pour chaque tonneau au-dessus de 70 000 tonneaux, 6 000 unités monétaires; et

b) en ce qui concerne l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 6 :

i) à 15 millions d'unités monétaires pour un navire dont la jauge ne dépasse pas 2 000 tonneaux;

ii) pour un navire dont la jauge dépasse le chiffre ci-dessus, au montant suivant, qui vient s'ajouter au montant indiqué à l'alinéa i) :

pour chaque tonneau de 2 001 à 30 000 tonneaux, 6 000 unités monétaires;

pour chaque tonneau de 30 001 à 70 000 tonneaux, 4 500 unités monétaires; et

pour chaque tonneau au-dessus de 70 000 tonneaux, 3 000 unités monétaires; et

c) en ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 7, à un montant de 2 625 000 unités monétaires multiplié par le nombre de passagers que le navire est autorisé à transporter conformément à son certificat.

Les paragraphes 2 et 3 de l'article 6 s'appliquent en conséquence aux alinéas a) et b) du présent paragraphe.

Article 6

Le texte suivant est ajouté en tant que paragraphe 3*bis* à l'article 15 de la Convention :

3*bis* Nonobstant la limite de la responsabilité prescrite au paragraphe 1 de l'article 7, un Etat Partie peut stipuler aux termes de dispositions expresses de sa législation nationale quel régime de responsabilité s'applique aux créances pour mort ou lésions corporelles des passagers d'un navire, sous réserve que la limite de la responsabilité ne soit pas inférieure à celle prescrite au paragraphe 1 de l'article 7. Un Etat Partie qui fait usage de la faculté prévue au présent paragraphe notifie au Secrétaire général les limites de la responsabilité adoptées ou le fait que de telles limites ne sont pas prévues.

Article 7

Le paragraphe 1 de l'article 18 de la Convention est remplacé par ce qui suit :

1. Tout Etat peut, lors de la signature, de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, ou à tout moment par la suite, se réserver le droit :

a) d'exclure l'application des alinéas d) et e) du paragraphe 1 de l'article 2,

b) d'exclure les créances pour dommages au sens de la Convention internationale de 1996 sur la responsabilité et l'indemnisation pour les dommages liés au transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses ou de tout amendement ou protocole y relatif.

Aucune autre réserve portant sur une question de fond de la présente Convention n'est recevable.



Article 8

Modification des limites

1. A la demande d'au moins la moitié et, en tout cas, d'un minimum de six des Etats Parties au présent Protocole, toute proposition visant à modifier les limites prévues au paragraphe 1 de l'article 6, au paragraphe 1 de l'article 7 et au paragraphe 2 de l'article 8 de la Convention telle que modifiée par le présent Protocole, est diffusée par le Secrétaire général à tous les Membres de l'Organisation et à tous les Etats contractants.

2. Tout amendement proposé et diffusé suivant la procédure ci-dessus est soumis au Comité juridique de l'Organisation (le Comité juridique) pour que ce dernier l'examine six mois au moins après la date à laquelle il a été diffusé.

3. Tous les Etats contractants à la Convention telle que modifiée par le présent Protocole, qu'ils soient ou non Membres de l'Organisation, sont autorisés à participer aux délibérations du Comité juridique en vue d'examiner et d'adopter les amendements.

4. Les amendements sont adoptés à la majorité des deux tiers des Etats contractants à la Convention telle que modifiée par le présent Protocole, présents et votants au sein du Comité juridique, élargi conformément au paragraphe 3, à condition que la moitié au moins des Etats contractants à la Convention telle que modifiée par le présent Protocole soient présents au moment du vote.

5. Lorsqu'il se prononce sur une proposition visant à modifier les limites, le Comité juridique tient compte de l'expérience acquise en matière d'événements et, en particulier, du montant des dommages qui en résultent, des fluctuations de la valeur des monnaies et de l'incidence de l'amendement proposé sur le coût des assurances.

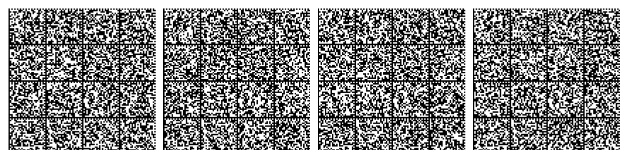
6. a) Aucun amendement visant à modifier les limites en vertu du présent article ne peut être examiné avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle le présent Protocole a été ouvert à la signature, ni d'un délai de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur d'un amendement antérieur adopté en vertu du présent article.

   b) Aucune limite ne peut être relevée au point de dépasser un montant correspondant à la limite fixée dans la Convention telle que modifiée par le présent Protocole majorée de six pour cent par an, en intérêt composé, à compter de la date à laquelle le présent Protocole a été ouvert à la signature.

   c) Aucune limite ne peut être relevée au point de dépasser un montant correspondant au triple de la limite fixée dans la Convention telle que modifiée par le présent Protocole.

7. Tout amendement adopté conformément au paragraphe 4 est notifié par l'Organisation à tous les Etats contractants. L'amendement est réputé avoir été accepté à l'expiration d'un délai de dix-huit mois après la date de sa notification, à moins que, durant cette période, un quart au moins des Etats qui étaient des Etats contractants au moment de l'adoption de l'amendement ne fassent savoir au Secrétaire général qu'ils ne l'acceptent pas, auquel cas l'amendement est rejeté et n'a pas d'effet.

8. Un amendement réputé avoir été accepté conformément au paragraphe 7 entre en vigueur dix-huit mois après son acceptation.



9. Tous les Etats contractants sont liés par l'amendement, à moins qu'ils ne dénoncent le présent Protocole, conformément aux paragraphes 1 et 2 de l'article 12, six mois au moins avant l'entrée en vigueur de cet amendement. Cette dénonciation prend effet lorsque l'amendement entre en vigueur.

10. Lorsqu'un amendement a été adopté mais que le délai d'acceptation de dix-huit mois n'a pas encore expiré, tout Etat devenant Etat contractant durant cette période est lié par l'amendement si celui-ci entre en vigueur. Un Etat qui devient Etat contractant après expiration de ce délai est lié par tout amendement qui a été accepté conformément au paragraphe 7. Dans les cas visés par le présent paragraphe, un Etat est lié par un amendement à compter de la date d'entrée en vigueur de l'amendement ou de la date d'entrée en vigueur du présent Protocole à l'égard de cet Etat, si cette dernière date est postérieure.

Article 9

1. La Convention et le présent Protocole sont, entre les Parties au présent Protocole, considérés et interprétés comme formant un seul instrument.

2. Un Etat qui est Partie au présent Protocole mais n'est pas Partie à la Convention est lié par les dispositions de la Convention telle que modifiée par le présent Protocole à l'égard des autres Etats Parties au Protocole, mais n'est pas lié par les dispositions de la Convention à l'égard des Etats Parties uniquement à la Convention.

3. La Convention telle que modifiée par le présent Protocole ne s'applique qu'aux créances nées d'événements postérieurs à l'entrée en vigueur, pour chaque Etat, du présent Protocole.

4. Aucune des dispositions du présent Protocole ne porte atteinte aux obligations qu'a un Etat Partie à la fois à la Convention et au présent Protocole à l'égard d'un Etat qui est Partie à la Convention mais qui n'est pas Partie au présent Protocole.

CLAUSES FINALES

Article 10

Signature, ratification, acceptation, approbation et adhésion

1. Le présent Protocole est ouvert à la signature de tous les Etats au Siège de l'Organisation du 1er octobre 1996 au 30 septembre 1997.

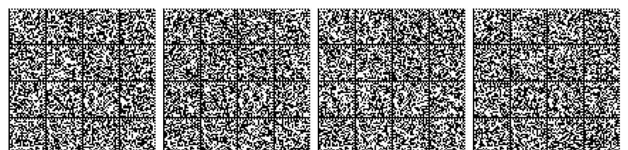
2. Tout Etat peut exprimer son consentement à être lié par le présent Protocole par :

a) signature sans réserve quant à la ratification, l'acceptation ou l'approbation; ou

b) signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation; ou

c) adhésion.

3. La ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion s'effectuent par le dépôt d'un instrument à cet effet auprès du Secrétaire général.



4. Tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion déposé après la date d'entrée en vigueur d'un amendement à la Convention telle que modifiée par le présent Protocole est réputé s'appliquer à la Convention ainsi modifiée et telle que modifiée par ledit amendement.

Article 11

Entrée en vigueur

1. Le présent Protocole entre en vigueur quatre-vingt-dix jours après la date à laquelle dix Etats ont exprimé leur consentement à être liés par lui.

2. Pour tout Etat qui exprime son consentement à être lié par le présent Protocole après que les conditions d'entrée en vigueur prévues au paragraphe 1 ont été remplies, le présent Protocole entre en vigueur quatre-vingt-dix jours après la date à laquelle ce consentement a été exprimé.

Article 12

Dénonciation

1. Le présent Protocole peut être dénoncé par l'un quelconque des Etats Parties à tout moment à compter de la date à laquelle il entre en vigueur à l'égard de cet Etat Partie.

2. La dénonciation s'effectue par le dépôt d'un instrument de dénonciation auprès du Secrétaire général.

3. La dénonciation prend effet douze mois après la date du dépôt de l'instrument de dénonciation auprès du Secrétaire général ou à l'expiration de toute période plus longue qui pourrait être spécifiée dans cet instrument.

4. Entre les Etats Parties au présent Protocole, la dénonciation par l'un quelconque d'entre eux de la Convention en vertu de l'article 19 de ladite convention n'est en aucun cas interprétée comme une dénonciation de la Convention, telle que modifiée par le présent Protocole.

Article 13

Révision et modification

1. L'Organisation peut convoquer une conférence ayant pour objet de réviser ou de modifier le présent Protocole.

2. L'Organisation convoque une conférence des Etats contractants au présent Protocole, ayant pour objet de le réviser ou de le modifier, à la demande du tiers au moins des Etats contractants.

Article 14

Dépositaire

1. Le présent Protocole et tous les amendements adoptés en vertu de l'article 8 sont déposés auprès du Secrétaire général.



2. Le Secrétaire général :

a) informe tous les Etats qui ont signé le présent Protocole ou y ont adhéré :

i) de toute nouvelle signature ou de tout dépôt d'un nouvel instrument, et de la date à laquelle cette signature ou ce dépôt sont intervenus;

ii) de toute déclaration et communication effectuées en vertu du paragraphe 2 de l'article 8 de la Convention telle que modifiée par le présent Protocole et en vertu du paragraphe 4 de l'article 8 de la Convention;

iii) de la date d'entrée en vigueur du présent Protocole;

iv) de toute proposition visant à modifier les limites qui a été présentée conformément au paragraphe 1 de l'article 8;

v) de tout amendement qui a été adopté conformément au paragraphe 4 de l'article 8;

vi) de tout amendement qui est réputé avoir été accepté en vertu du paragraphe 7 de l'article 8, ainsi que de la date à laquelle cet amendement entre en vigueur, conformément aux paragraphes 8 et 9 de cet article;

vii) du dépôt de tout instrument de dénonciation du présent Protocole, ainsi que de la date à laquelle ce dépôt est intervenu et de la date à laquelle la dénonciation prend effet;

b) transmet des copies certifiées conformes du présent Protocole à tous les Etats signataires et à tous les Etats qui y adhèrent.

3. Dès l'entrée en vigueur du présent Protocole, le Secrétaire général en transmet le texte au Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies en vue de son enregistrement et de sa publication conformément à l'Article 102 de la Charte des Nations Unies.

Article 15

Langues

Le présent Protocole est établi en un seul exemplaire original en langues anglaise, arabe, chinoise, espagnole, française et russe, tous les textes faisant également foi.

FAIT A LONDRES ce deux mai mil neuf cent quatre-vingt seize.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont apposé leur signature au présent Protocole.



نسخة صادقة مصدقة من نـص بروتوكـول عـام 1996 لتعديـل اتفاقيـة حـدود المسـؤولية عـن المطالبـات البحرية ، لعام 1976 الذي حرر في مدينة لندن في 2 أيار/مايو 1996 ، وأودع أصلـه لـدى الأميـن العـام للمنظمة البحرية الدولية .

此件系1996年5月2日订于伦敦的修正《 1976年海上索赔责任限制公约 》的《1996年议定书》中文文本的核正无误副本，其正本由国际海事组织秘书长保存。

CERTIFIED TRUE COPY of the Protocol of 1996 to amend the Convention on Limitation of Liability for Maritime Claims, 1976, done at London on 2 May 1996, the original of which is deposited with the Secretary-General of the International Maritime Organization.

COPIE CERTIFIÉE CONFORME du Protocole de 1996 modifiant la Convention de 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes, fait à Londres le 2 mai 1996, dont l'exemplaire original a été déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation maritime internationale.

ЗАВЕРЕННАЯ КОПИЯ **Протокола 1996 года об изменении Конвенции об ограничении ответственности по морским требованиям 1976 года, принятого в Лондоне 2 мая 1996 года, подлинник которого сдан на хранение Генеральному секретарю Международной морской организации.**

COPIA AUTÉNTICA CERTIFICADA del Protocolo de 1996 que enmienda el Convenio sobre limitación de la responsabilidad nacida de reclamaciones de derecho marítimo, 1976, hecho en Londres el 2 de mayo de 1996, cuyo original se ha depositado ante el Secretario General de la Organización Marítima Internacional.

عن الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية:

国际海事组织秘书长代表：

For the Secretary-General of the International Maritime Organization

Pour le Secrétaire général de l'Organisation maritime internationale :

За Генерального секретаря Международной морской организации:

Por el Secretario General de la Organización Marítima Internacional:

伦敦，

London,

Londres, le 7.XI.1996

Лондон,

Londres,



CONVENTION DE 1976 SUR LA LIMITATION DE LA RESPONSABILITE EN MATIERE DE CREANCES MARITIMES

LES ETATS PARTIES A LA PRESENTE CONVENTION,

AYANT RECONNU l'utilité de fixer d'un commun accord certaines règles uniformes relatives à la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes,

ONT DECIDE de conclure une convention à cet effet, et, en conséquence, sont convenus de ce qui suit :

CHAPITRE PREMIER – LE DROIT A LIMITATION

Article premier

Personnes en droit de limiter leur responsabilité

1. Les propriétaires de navires et les assistants, tels que définis ci-après, peuvent limiter leur responsabilité conformément aux règles de la présente Convention à l'égard des créances visées à l'article 2.

2. L'expression "propriétaire de navire" désigne le propriétaire, l'affréteur, l'armateur et l'armateur-gérant d'un navire de mer.

3. Par "assistant", on entend toute personne fournissant des services en relation directe avec les opérations d'assistance ou de sauvetage. Ces opérations comprennent également celles que vise l'article 2, paragraphe 1, alinéas d), e) et f).

4. Si l'une quelconque des créances prévues à l'article 2 est formée contre toute personne dont les faits, négligences et fautes entraînent la responsabilité du propriétaire ou de l'assistant, cette personne est en droit de se prévaloir de la limitation de la responsabilité prévue dans la présente Convention.

5. Dans la présente Convention, l'expression "responsabilité du propriétaire de navire" comprend la responsabilité résultant d'une action formée contre le navire lui-même.

6. L'assureur qui couvre la responsabilité à l'égard des créances soumises à limitation conformément aux règles de la présente Convention est en droit de se prévaloir de celle-ci dans la même mesure que l'assuré lui-même.

7. Le fait d'invoquer la limitation de la responsabilité n'emporte pas la reconnaissance de cette responsabilité.



Article 2

Créances soumises à la limitation

1. Sous réserve des articles 3 et 4, les créances suivantes, quel que soit le fondement de la responsabilité, sont soumises à la limitation de la responsabilité :

a) créances pour mort, pour lésions corporelles, pour pertes et pour dommages à tous biens (y compris les dommages causés aux ouvrages d'art des ports, bassins, voies navigables et aides à la navigation) survenus à bord du navire ou en relation directe avec l'exploitation de celui-ci ou avec des opérations d'assistance ou de sauvetage, ainsi que pour tout autre préjudice en résultant;

b) créances pour tout préjudice résultant d'un retard dans le transport par mer de la cargaison, des passagers ou de leurs bagages;

c) créances pour d'autres préjudices résultant de l'atteinte à tous droits de source extra-contractuelle, et survenus en relation directe avec l'exploitation du navire ou avec des opérations d'assistance ou de sauvetage;

d) créances pour avoir renfloué, enlevé, détruit ou rendu inoffensif un navire coulé, naufragé, échoué ou abandonné, y compris tout ce qui se trouve ou s'est trouvé à bord;

e) créances pour avoir enlevé, détruit ou rendu inoffensive la cargaison du navire,

f) créances produites par une personne autre que la personne responsable, pour les mesures prises afin de prévenir ou de réduire un dommage pour lequel la personne responsable peut limiter sa responsabilité conformément à la présente Convention, et pour les dommages ultérieurement causés par ces mesures.

2. Les créances visées au paragraphe 1 sont soumises à la limitation de la responsabilité même si elles font l'objet d'une action, contractuelle ou non, récursoire ou en garantie. Toutefois, les créances produites aux termes des alinéas d), e) et f) du paragraphe 1 ne sont pas soumises à la limitation de responsabilité dans la mesure où elles sont relatives à la rémunération en application d'un contrat conclu avec la personne responsable.

Article 3

Créances exclues de la limitation

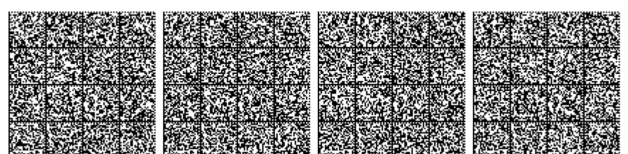
Les règles de la présente Convention ne s'appliquent pas :

a) aux créances du chef d'assistance, de sauvetage, ou de contribution en avarie commune;

b) aux créances pour dommages dus à la pollution par les hydrocarbures au sens de la Convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures en date du 29 novembre 1969, ou de tout amendement ou de tout protocole à celle-ci qui est en vigueur;

c) aux créances soumises à toute convention internationale ou législation nationale régissant ou interdisant la limitation de la responsabilité pour dommages nucléaires;

d) aux créances pour dommages nucléaires formées contre le propriétaire d'un navire nucléaire;



e) aux créances des préposés du propriétaire du navire ou de l'assistant dont les fonctions se rattachent au service du navire ou aux opérations d'assistance ou de sauvetage ainsi qu'aux créances de leurs héritiers, ayants cause ou autres personnes fondées à former de telles créances si, selon la loi régissant le contrat d'engagement conclu entre le propriétaire du navire ou l'assistant et les préposés, le propriétaire du navire ou l'assistant n'est pas en droit de limiter sa responsabilité relativement à ces créances ou si, selon cette loi, il ne peut le faire qu'à concurrence d'un montant supérieur à celui prévu à l'article 6.

Article 4

Conduite supprimant la limitation

Une personne responsable n'est pas en droit de limiter sa responsabilité s'il est prouvé que le dommage résulte de son fait ou de son omission personnels, commis avec l'intention de provoquer un tel dommage, ou commis témérairement et avec conscience qu'un tel dommage en résulterait probablement.

Article 5

Compensation des créances

Si une personne en droit de limiter sa responsabilité selon les règles de la présente Convention a contre son créancier une créance née du même événement, leurs créances respectives se compensent et les dispositions de la présente Convention ne s'appliquent qu'au solde éventuel.

CHAPITRE II - LIMITES DE LA RESPONSABILITE

Article 6

Limites générales

1. Les limites de la responsabilité à l'égard des créances autres que celles mentionnées à l'article 7, nées d'un même événement, sont fixées comme suit :

a) s'agissant des créances pour mort ou lésions corporelles,

i) à 333 000 unités de compte pour un navire dont la jauge ne dépasse pas 500 tonneaux;

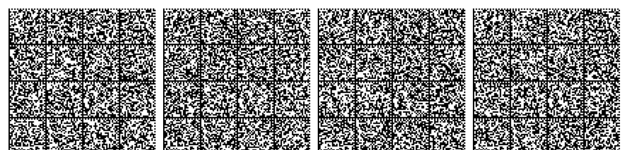
ii) pour un navire dont la jauge dépasse le chiffre ci-dessus, au montant suivant, qui vient s'ajouter au montant indiqué à l'alinéa i) :

pour chaque tonneau de 501 à 3 000 tonneaux, 500 unités de compte;

pour chaque tonneau de 3 001 à 30 000 tonneaux, 333 unités de compte;

pour chaque tonneau de 30 001 à 70 000 tonneaux, 250 unités de compte; et

pour chaque tonneau au-dessus de 70 000 tonneaux, 167 unités de compte,



b) s'agissant de toutes les autres créances,

i) à 167 000 unités de compte pour un navire dont la jauge ne dépasse pas 500 tonneaux;

ii) pour un navire dont la jauge dépasse le chiffre ci-dessus, au montant suivant, qui vient s'ajouter au montant indiqué à l'alinéa i) :

pour chaque tonneau de 501 à 30 000 tonneaux, 167 unités de compte;

pour chaque tonneau de 30 001 à 70 000 tonneaux, 125 unités de compte; et

pour chaque tonneau au-dessus de 70 000 tonneaux, 83 unités de compte.

2. Lorsque le montant calculé conformément à l'alinéa a) du paragraphe 1 est insuffisant pour régler intégralement les créances visées dans cet alinéa, le montant calculé conformément à l'alinéa b) du paragraphe 1 peut être utilisé pour régler le solde impayé des créances visées à l'alinéa a) du paragraphe 1 et ce solde impayé vient en concurrence avec les créances visées à l'alinéa b) du paragraphe 1.

3. Toutefois, sans préjudice du droit des créances pour mort ou lésions corporelles conformément au paragraphe 2, un Etat Partie peut stipuler dans sa législation nationale que les créances pour dommages causés aux ouvrages d'art des ports, bassins, voies navigables et aides à la navigation ont, sur les autres créances visées à l'alinéa b) du paragraphe 1, la priorité qui est prévue par cette législation.

4. Les limites de la responsabilité de tout assistant n'agissant pas à partir d'un navire, ou de tout assistant agissant uniquement à bord du navire auquel ou à l'égard duquel il fournit des services d'assistance ou de sauvetage, sont calculées selon une jauge de 1 500 tonneaux.

5. Aux fins de la présente Convention, la jauge du navire est la jauge brute calculée conformément aux règles de jaugeage prévues à l'Annexe I de la Convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires.

Article 7

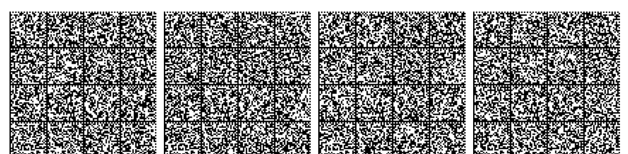
Limite applicable aux créances des passagers

1. Dans le cas de créances résultant de la mort ou de lésions corporelles des passagers d'un navire et nées d'un même événement, la limite de la responsabilité du propriétaire du navire est fixée à un montant de 46 666 unités de compte multiplié par le nombre de passagers que le navire est autorisé à transporter conformément à son certificat, mais ne peut dépasser 25 millions d'unités de compte.

2. Aux fins du présent article, l'expression "créances résultant de la mort ou de lésions corporelles des passagers d'un navire" signifie toute créance formée par toute personne transportée sur ce navire ou pour le compte de cette personne :

a) en vertu d'un contrat de transport de passager; ou

b) qui, avec le consentement du transporteur, accompagne un véhicule ou des animaux vivants faisant l'objet d'un contrat de transport de marchandises.



Article 8

Unité de compte

1 L'unité de compte visée aux articles 6 et 7 est le Droit de tirage spécial tel que défini par le Fonds monétaire international. Les montants mentionnés aux articles 6 et 7 sont convertis dans la monnaie nationale de l'Etat dans lequel la limitation de la responsabilité est invoquée, la conversion s'effectue suivant la valeur de cette monnaie à la date où le fonds a été constitué, le paiement effectué ou la garantie équivalente fournie conformément à la loi de cet Etat. La valeur, en Droit de tirage spécial, de la monnaie nationale d'un Etat Partie qui est membre du Fonds monétaire international, est calculée selon la méthode d'évaluation appliquée par le Fonds monétaire international à la date en question pour ses propres opérations et transactions. La valeur, en Droit de tirage spécial, de la monnaie nationale d'un Etat Partie qui n'est pas membre du Fonds monétaire international, est calculée de la façon déterminée par cet Etat Partie.

2 Toutefois, les Etats qui ne sont pas membres du Fonds monétaire international et dont la législation ne permet pas d'appliquer les dispositions du paragraphe 1 peuvent, au moment de la signature sans réserve quant à la ratification, l'acceptation ou l'approbation, ou au moment de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, ou encore à tout moment par la suite, déclarer que les limites de la responsabilité prévues dans la présente Convention et applicables sur leur territoire sont fixées comme suit :

a) en ce qui concerne l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 6 :

i) à 5 millions d'unités monétaires pour un navire dont la jauge ne dépasse pas 500 tonneaux;

ii) pour un navire dont la jauge dépasse le chiffre ci-dessus, au montant suivant, qui vient s'ajouter au montant indiqué à l'alinéa i) :

pour chaque tonneau de 501 à 3 000 tonneaux, 7 500 unités monétaires;

pour chaque tonneau de 3 001 à 30 000 tonneaux, 5 000 unités monétaires;

pour chaque tonneau de 30 001 à 70 000 tonneaux, 3 750 unités monétaires; et

pour chaque tonneau au-dessus de 70 000 tonneaux, 2 500 unités monétaires; et

b) en ce qui concerne l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 6 :

i) à 2,5 millions d'unités monétaires pour un navire dont la jauge ne dépasse pas 500 tonneaux;

ii) pour un navire dont la jauge dépasse le chiffre ci-dessus, au montant suivant, qui vient s'ajouter au montant indiqué à l'alinéa i) :

pour chaque tonneau de 501 à 30 000 tonneaux, 2 500 unités monétaires;

pour chaque tonneau de 30 001 à 70 000 tonneaux, 1 850 unités monétaires; et

pour chaque tonneau au-dessus de 70 000 tonneaux, 1 250 unités monétaires, et

c) en ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 7, à un montant de 700 000 unités monétaires multiplié par le nombre de passagers que le navire est autorisé à transporter conformément à son certificat, mais ne dépassant pas 375 millions d'unités monétaires.

Les paragraphes 2 et 3 de l'article 6 s'appliquent en conséquence aux alinéas a) et b) du présent paragraphe.



3. L'unité monétaire visée au paragraphe 2 correspond à soixante-cinq milligrammes et demi d'or au titre de neuf cents millièmes de fin. La conversion en monnaie nationale des montants indiqués au paragraphe 2 s'effectue conformément à la législation de l'Etat en cause.

4. Le calcul mentionné à la dernière phrase du paragraphe 1 et la conversion mentionnée au paragraphe 3 doivent être faits de façon à exprimer en monnaie nationale de l'Etat Partie la même valeur réelle, dans la mesure du possible, que celle exprimée en unités de compte dans les articles 6 et 7. Au moment de la signature sans réserve quant à la ratification, l'acceptation ou l'approbation, ou lors du dépôt de l'instrument visé à l'article 16, et chaque fois qu'un changement se produit dans leur méthode de calcul ou dans la valeur de leur monnaie nationale par rapport à l'unité de compte ou à l'unité monétaire, les Etats Parties communiquent au dépositaire leur méthode de calcul conformément au paragraphe 1, ou les résultats de la conversion conformément au paragraphe 3, selon le cas.

Article 9

Concours de créances

1. Les limites de la responsabilité déterminée selon l'article 6 s'appliquent à l'ensemble de toutes les créances nées d'un même événement :

a) à l'égard de la personne ou des personnes visées au paragraphe 2 de l'article premier et de toute personne dont les faits, négligences ou fautes entraînent la responsabilité de celle-ci ou de celles-ci; ou

b) à l'égard du propriétaire d'un navire qui fournit des services d'assistance ou de sauvetage à partir de ce navire et à l'égard de l'assistant ou des assistants agissant à partir dudit navire et de toute personne dont les faits, négligences ou fautes entraînent la responsabilité de celui-ci ou de ceux-ci;

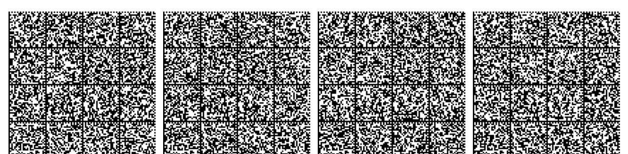
c) à l'égard de l'assistant ou des assistants n'agissant pas à partir d'un navire ou agissant uniquement à bord du navire auquel ou à l'égard duquel des services d'assistance ou de sauvetage sont fournis et de toute personne dont les faits, négligences ou fautes entraînent la responsabilité de celui-ci ou de ceux-ci.

2. Les limites de la responsabilité déterminées selon l'article 7 s'appliquent à l'ensemble de toutes les créances pouvant naître d'un même événement à l'égard de la personne ou des personnes visées au paragraphe 2 de l'article premier s'agissant du navire auquel il est fait référence à l'article 7 et de toute personne dont les faits, négligences ou fautes entraînent la responsabilité de celle-ci ou de celles-ci.

Article 10

Limitation de la responsabilité sans constitution d'un fonds de limitation

1. La limitation de la responsabilité peut être invoquée même si le fonds de limitation visé à l'article 11 n'a pas été constitué. Toutefois, un Etat Partie peut stipuler dans sa législation nationale que lorsqu'une action est intentée devant ses tribunaux pour obtenir le paiement d'une créance soumise à limitation, une personne responsable ne peut invoquer le droit de



limiter sa responsabilité que si un fonds de limitation a été constitué conformément aux dispositions de la présente Convention ou est constitué lorsque le droit de limiter la responsabilité est invoqué.

2. Si la limitation de la responsabilité est invoquée sans constitution d'un fonds de limitation, les dispositions de l'article 12 s'appliquent à l'avenant.

3. Les règles de procédure concernant l'application du présent article sont régies par la législation nationale de l'Etat Partie dans lequel l'action est intentée.

CHAPITRE III – LE FONDS DE LIMITATION

Article 11

Constitution du fonds

1. Toute personne dont la responsabilité peut être mise en cause peut constituer un fonds auprès du tribunal ou de toute autre autorité compétente de tout Etat Partie dans lequel une action est engagée pour des créances soumises à limitation. Le fonds est constitué à concurrence du montant tel qu'il est calculé selon les dispositions des articles 6 et 7 applicables aux créances dont cette personne peut être responsable, augmenté des intérêts courus depuis la date de l'événement donnant naissance à la responsabilité jusqu'à celle de la constitution du fonds. Tout fonds ainsi constitué n'est disponible que pour régler les créances à l'égard desquelles la limitation de la responsabilité peut être invoquée.

2. Un fonds peut être constitué, soit en consignant la somme, soit en fournissant une garantie acceptable en vertu de la législation de l'Etat Partie dans lequel le fonds est constitué, et considérée comme adéquate par le tribunal ou par toute autre autorité compétente.

3. Un fonds constitué par l'une des personnes mentionnées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 ou au paragraphe 2 de l'article 9, ou par son assureur, est réputé constitué par toutes les personnes visées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 ou au paragraphe 2 respectivement.

Article 12

Répartition du fonds

1. Sous réserve des dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 6 et de celles de l'article 7, le fonds est réparti entre les créanciers, proportionnellement au montant de leurs créances reconnues contre le fonds.

2. Si, avant la répartition du fonds, la personne responsable, ou son assureur, a réglé une créance contre le fonds, cette personne est subrogée jusqu'à concurrence du montant qu'elle a réglé, dans les droits dont le bénéficiaire de ce règlement aurait joui en vertu de la présente Convention.



3. Le droit de subrogation prévu au paragraphe 2 peut aussi être exercé par des personnes autres que celles ci-dessus mentionnées, pour toute somme qu'elles auraient versée à titre de réparation, mais seulement dans la mesure où une telle subrogation est autorisée par la loi nationale applicable.

4. Si la personne responsable ou toute autre personne établit qu'elle pourrait être ultérieurement contrainte de verser en totalité ou en partie à titre de réparation une somme pour laquelle elle aurait joui d'un droit de subrogation en application des paragraphes 2 et 3 si cette somme avait été versée avant la distribution du fonds, le tribunal ou toute autre autorité compétente de l'Etat dans lequel le fonds est constitué peut ordonner qu'une somme suffisante soit provisoirement réservée pour permettre à cette personne de faire valoir ultérieurement ses droits contre le fonds.

Article 13

Fin de non-recevoir

1. Si un fonds de limitation a été constitué conformément à l'article 11, aucune personne ayant produit une créance contre le fonds ne peut être admise à exercer des droits relatifs à cette créance sur d'autres biens d'une personne par qui ou au nom de laquelle le fonds a été constitué.

2. Après constitution d'un fonds de limitation conformément à l'article 11, tout navire ou tout autre bien appartenant à une personne au nom de laquelle le fonds a été constitué, qui a été saisi dans le ressort d'un Etat Partie pour une créance qui peut être opposée au fonds, ou toute garantie fournie, peut faire l'objet d'une mainlevée ordonnée par le tribunal ou toute autre autorité compétente de cet Etat. Toutefois, cette mainlevée est toujours ordonnée si le fonds de limitation a été constitué :

a) au port où l'événement s'est produit ou, si celui-ci s'est produit en dehors d'un port, au port d'escale suivant;

b) au port de débarquement pour les créances pour mort ou lésions corporelles;

c) au port de déchargement pour les créances pour dommages à la cargaison; ou

d) dans l'Etat où la saisie a lieu.

3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent que si le créancier peut produire une créance contre le fonds de limitation devant le tribunal administrant ce fonds et si ce dernier est effectivement disponible et librement transférable en ce qui concerne cette créance.

Article 14

Loi applicable

Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les règles relatives à la constitution et à la répartition d'un fonds de limitation, ainsi que toutes règles de procédure en rapport avec elles, sont régies par la loi de l'Etat Partie dans lequel le fonds est constitué.



CHAPITRE IV – CHAMP D'APPLICATION

Article 15

1 La présente Convention s'applique chaque fois qu'une personne mentionnée à l'article premier cherche à limiter sa responsabilité devant le tribunal d'un Etat Partie, tente de faire libérer un navire ou tout autre bien saisi ou de faire lever toute autre garantie fournie devant la juridiction dudit Etat. Néanmoins, tout Etat Partie a le droit d'exclure totalement ou partiellement de l'application de la présente Convention toute personne mentionnée à l'article premier qui n'a pas, au moment où les dispositions de la présente Convention sont invoquées devant les tribunaux de cet Etat, sa résidence habituelle ou son principal établissement dans l'un des Etats Parties ou dont le navire à raison duquel elle invoque le droit de limiter sa responsabilité ou dont elle veut obtenir la libération, ne bat pas, à la date ci-dessus prévue, le pavillon de l'un des Etats Parties.

2. Un Etat Partie peut stipuler aux termes de dispositions expresses de sa législation nationale que le régime de la limitation de la responsabilité s'applique aux navires qui sont :

a) en vertu de la législation dudit Etat, des bateaux destinés à la navigation sur les voies d'eau intérieures;

b) des navires d'une jauge inférieure à 300 tonneaux.

Un Etat Partie qui fait usage de la faculté prévue au présent paragraphe notifie au dépositaire les limites de la responsabilité adoptées dans sa législation nationale ou le fait que de telles limites ne sont pas prévues.

3. Un Etat Partie peut stipuler aux termes de dispositions expresses de sa législation nationale que le régime de la limitation de la responsabilité s'applique aux créances nées d'événements dans lesquels les intérêts de personnes qui sont ressortissantes d'autres Etats Parties ne sont en aucune manière en cause.

4. Les tribunaux d'un Etat Partie n'appliquent pas la présente Convention aux navires construits ou adaptés pour les opérations de forage lorsqu'ils effectuent ces opérations

a) lorsque cet Etat a établi dans le cadre de sa législation nationale une limite de responsabilité supérieure à celle qui est prévue par ailleurs à l'article 6; ou

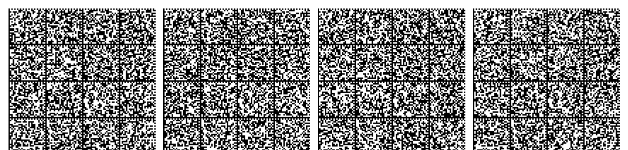
b) lorsque cet Etat est devenu Partie à une convention internationale qui fixe le régime de responsabilité applicable à ces navires.

Dans le cas où s'applique l'alinéa a) ci-dessus, cet Etat en informe le dépositaire.

5. La présente Convention ne s'applique pas :

a) aux aéroglisseurs;

b) aux plates-formes flottantes destinées à l'exploration ou à l'exploitation des ressources naturelles des fonds marins et de leur sous-sol.



CHAPITRE V – CLAUSES FINALES

Article 16

Signature, ratification et adhésion

1. La présente Convention est ouverte à la signature de tous les Etats au siège de l'Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime (ci-après dénommée "l'Organisation") du 1er février 1977 au 31 décembre 1977 et reste ensuite ouverte à l'adhésion.

2. Tous les Etats peuvent devenir Parties à la présente Convention par :

a) signature sans réserve quant à la ratification, l'acceptation ou l'approbation; ou

b) signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation; ou

c) adhésion.

3. La ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion s'effectuent par le dépôt d'un instrument en bonne et due forme à cet effet auprès du Secrétaire général de l'Organisation (ci-après dénommé "le Secrétaire général").

Article 17

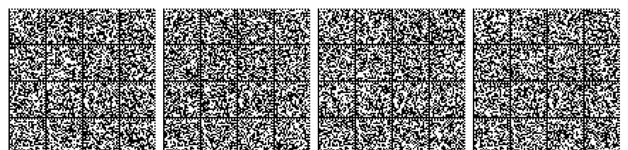
Entrée en vigueur

1. La présente Convention entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période d'un an à compter de la date à laquelle douze Etats soit l'ont signée sans réserve quant à la ratification, l'acceptation ou l'approbation, soit ont déposé un instrument approprié de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

2. Pour un Etat qui dépose un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation de la Convention ou d'adhésion à celle-ci ou qui signe sans réserve quant à la ratification, l'acceptation ou l'approbation après que les conditions régissant l'entrée en vigueur de la Convention ont été remplies mais avant la date de son entrée en vigueur, la ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion ou la signature sans réserve quant à la ratification, l'acceptation ou l'approbation prend effet à la date de l'entrée en vigueur de la Convention ou le premier jour du mois qui suit le quatre-vingt-dixième jour après la date de la signature ou du dépôt de l'instrument, si cette dernière date est postérieure.

3. Pour tout Etat qui ultérieurement devient Partie à la présente Convention, la Convention entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de quatre-vingt-dix jours à compter de la date à laquelle cet Etat a déposé son instrument.

4. S'agissant des relations entre les Etats qui ratifient, acceptent, approuvent la présente Convention ou qui y adhèrent, la présente Convention remplace et abroge la Convention internationale sur la limitation de la responsabilité des propriétaires de navires de mer, faite à Bruxelles le 10 octobre 1957 et la Convention internationale pour l'unification de certaines règles concernant la limitation de la responsabilité des propriétaires de navires de mer, signée à Bruxelles le 25 août 1924.



Article 18

Réserve

1. Tout Etat peut, lors de la signature, de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, réserver le droit d'exclure l'application des alinéas d) et e) du paragraphe 1 de l'article 2. Aucune autre réserve portant sur une question de fond de la présente Convention n'est recevable.

2. Une réserve faite lors de la signature doit être confirmée lors de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation.

3. Tout Etat qui a formulé une réserve à l'égard de la présente Convention peut la retirer à tout moment au moyen d'une notification adressée au Secrétaire général. Ce retrait prend effet à la date à laquelle la notification est reçue. S'il est indiqué dans la notification que le retrait d'une réserve prendra effet à une date qui y est précisée et que cette date est postérieure à celle de la réception de la notification par le Secrétaire général, le retrait prend effet à la date ainsi précisée.

Article 19

Dénonciation

1. La présente Convention peut être dénoncée par l'une quelconque des Parties à tout moment après un an à compter de la date à laquelle la Convention entre en vigueur à l'égard de cette Partie.

2. La dénonciation s'effectue par le dépôt d'un instrument auprès du Secrétaire général.

3. La dénonciation prend effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une année à compter de la date du dépôt de l'instrument ou à l'expiration de toute période plus longue qui pourrait être spécifiée dans cet instrument.

Article 20

Révision et amendement

1. L'Organisation peut convoquer une conférence ayant pour objet de réviser ou d'amender la présente Convention.

2. L'Organisation convoque une conférence des Etats Parties à la présente Convention ayant pour objet de la réviser ou de l'amender, à la demande du tiers au moins des Parties.

3. Tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion déposé après la date d'entrée en vigueur d'un amendement à la présente Convention est réputé s'appliquer au texte modifié de la Convention, à moins qu'une disposition contraire ne soit stipulée dans l'instrument.



Article 21

Révision des montants de limitation et de l'unité de compte ou de l'unité monétaire

1. Nonobstant les dispositions de l'article 20, une conférence ayant pour seul objet de réviser les montants fixés aux articles 6 et 7 et au paragraphe 2 de l'article 8, ou de remplacer l'une ou l'autre ou l'une et l'autre des deux unités définies aux paragraphes 1 et 2 de l'article 8 par d'autres unités, est convoquée par l'Organisation conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article. La révision des montants n'est faite qu'à la suite d'une modification sensible de leur valeur réelle.

2. L'Organisation convoque la Conférence à la demande du quart au moins des Etats Parties.

3. La décision de réviser les montants ou de remplacer les unités par d'autres unités est prise à la majorité des deux tiers des Etats Parties présents et votants à cette conférence.

4. Tout Etat qui dépose son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion à la Convention après l'entrée en vigueur d'un amendement applique la Convention telle que modifiée.

Article 22

Dépositaire

1. La présente Convention est déposée auprès du Secrétaire général.

2. Le Secrétaire général :

a) transmet des copies certifiées conformes de la présente Convention à tous les Etats invités à participer à la Conférence sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes et à tous les autres Etats qui adhèrent à la Convention;

b) informe tous les Etats qui ont signé la Convention ou y ont adhéré :

i) de toute signature nouvelle, de tout dépôt d'instrument et de toute réserve s'y rapportant, ainsi que de la date à laquelle cette signature ou ce dépôt sont intervenus,

ii) de la date d'entrée en vigueur de la présente Convention ou de tout amendement à ladite Convention;

iii) de toute dénonciation de la présente Convention et de la date à laquelle celle-ci prend effet;

iv) de tout amendement adopté conformément aux articles 20 ou 21;

v) de toute communication requise par l'un quelconque des articles de la présente Convention.

3. Dès l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Secrétaire général en adresse une copie certifiée conforme au Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies en vue de son enregistrement et de sa publication conformément à l'Article 102 de la Charte des Nations Unies.



Article 23

Langues

La présente Convention est établie en un seul exemplaire original en langues anglaise, espagnole, française et russe, chaque texte faisant également foi.

FAIT A LONDRES ce dix-neuf novembre mil neuf cent soixante-seize.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.



Certified true copy of the Convention on Limitation of Liability for Maritime Claims, 1976, done at London on 19 November 1976, the original of which is deposited with the Secretary-General of the Inter-Governmental Maritime Consultative Organization.

Copie certifiée conforme de la Convention de 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes, faite à Londres le 19 novembre 1976, dont l'original est déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime.

Заверенная подлинная копия Конвенции об ограничении ответственности по морским требованиям, 1976 г., совершенной в Лондоне 19 ноября 1976 г., оригинал которой сдается на хранение Генеральному секретарю Межправительственной морской консультативной организации,

Copia auténtica certificada del Convenio sobre limitación de la responsabilidad nacida de reclamaciones de derecho marítimo, 1976, fechado en Londres el 19 de noviembre de 1976, el original del cual ha sido depositado ante el Secretario General de la Organización Consultiva Marítima Intergubernamental.

For the Secretary-General of the Inter-Governmental Maritime Consultative Organization:

Pour le Secrétaire général de l'Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime :

За Генерального секретаря Межправительственной морской консультативной организации:

Por el Secretario General de la Organización Consultiva Marítima Intergubernamental:

London,
Londres, le 17.XII.85
Лондон,
Londres,



<u>Traduzione non ufficiale</u>

Convenzione del 1976 sulla limitazione della responsabilità in materia di crediti marittimi

GLI STATI PARTI DELLA PRESENTE CONVENZIONE,

AVENDO RICONOSCIUTO l'opportunità di definire, tramite accordo, alcune norme uniformi relative alla limitazione della responsabilità in materia di crediti marittimi,

HANNO DECISO di concludere una Convenzione a questo scopo ed hanno pertanto convenuto quanto segue:

CAPITOLO I IL DIRITTO DI LIMITAZIONE

Articolo 1

Persone aventi diritto a limitare la loro responsabilità

1. I proprietari delle navi e gli addetti al soccorso, come qui di seguito definiti, possono limitare la loro responsabilità conformemente alle norme della presente Convenzione relativamente ai crediti previsti dall'articolo 2.

2. Il termine «proprietario di nave» indica il proprietario, il noleggiatore, l'armatore, l'armatore-gerente di una nave d'alto mare.

3. «Addetto al soccorso» indica ogni persona che presta servizio in connessione diretta con le operazioni di soccorso. Le operazioni di soccorso comprendono anche le operazioni di cui all'articolo 2 paragrafo 1 lettera d), e) ed f).

4. Se vengono presentate crediti di cui all'articolo 2 nei confronti di qualsiasi persona la cui azione, negligenza o inadempienza coinvolgono la responsabilità del proprietario o dell'addetto al soccorso, tale persona avrà diritto di avvalersi della limitazione della responsabilità contemplata nella presente Convenzione.

5. Nella presente Convenzione per «responsabilità del proprietario di nave» s'intenderà la responsabilità in una causa intentata contro la nave.

6. L'assicuratore che copre le responsabilità relative a crediti soggetti a limitazione, conformemente alle norme della presente Convenzione, avrà diritto ai benefici della presente Convenzione nella stessa misura dell'assicurato.

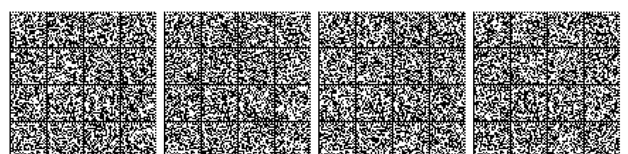
7. Il fatto di invocare la limitazione della responsabilità non costituirà un'ammissione di responsabilità.

Articolo 2

Crediti soggetti a limitazione

1. Fatti salvi gli articoli 3 e 4, i seguenti crediti, qualunque possa essere il fondamento della responsabilità, saranno soggetti alle limitazioni di responsabilità:

a) crediti relativi a morte, lesioni personali, perdita o danni a beni (ivi inclusi danni ad opere portuali, bacini e alle idrovie portuali ed agli ausili alla navigazione) che si



verifichino a bordo o in connessione diretta con l'esercizio della nave o con le operazioni di assistenza o di salvataggio e i conseguenti danni che ne derivino;

b) crediti relativi a danni derivanti da ritardi nel trasporto marittimo di merci, passeggeri o del loro bagaglio;

c) crediti relativi ad altri danni derivanti dalla violazione di diritti diversi dai diritti contrattuali, che si verifichino in connessione diretta con l'esercizio della nave o con le operazioni di assistenza o di salvataggio;

d) crediti relativi al recupero, rimozione, distribuzione o volte alla eliminazione della pericolosità di una nave affondata, naufragata, incagliata o abbandonata, compresa ogni cosa che sia o sia stata a bordo di tale nave;

e) crediti relativi alla rimozione, distruzione o volte alla eliminazione della pericolosità del carico della nave;

f) crediti presentati da un soggetto diverso da quello responsabile, relativamente a provvedimenti presi al fine di prevenire o ridurre al minimo i danni per i quali il soggetto responsabile può limitare la propria responsabilità, conformemente alla presente Convenzione, e gli ulteriori danni causati da tali provvedimenti.

2. I crediti di cui al paragrafo 1 saranno soggetti a limitazione della responsabilità anche se sono oggetto di ricorso o di indennizzo, in base ad un contratto o altrimenti. Tuttavia, i crediti presentati ai sensi del paragrafo 1 lettera d), lettera e) e lettera f) non saranno soggetti a limitazione della responsabilità nella misura in cui sono relativi alla remunerazione dovuta in base ad un contratto con il soggetto responsabile.

Articolo 3

Crediti esclusi dalla limitazione

Le disposizioni della presente Convenzione non si applicano a:

a) crediti relativi alle operazioni di salvataggio o ai contributi per avaria comune;

b) crediti relativi a danni per inquinamento da idrocarburi ai sensi della Convenzione internazionale sulla responsabilità civile per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi, del 29 novembre 1969, o di ogni suo emendamento o protocollo in vigore;

c) crediti regolati da qualsiasi Convenzione internazionale o legislazione nazionale che disciplini o proibisca la limitazione della responsabilità per danni nucleari;

d) crediti contro il proprietario di una nave a propulsione nucleare per danni nucleari;

e) crediti di persone al servizio del proprietario della nave o dell'addetto al soccorso i cui compiti siano connessi ai servizi della nave o alle operazioni di soccorso, ivi inclusi i crediti dei loro eredi, successori legittimi, o altre persone aventi diritto a presentare tali crediti, se in base alla legge che regola il contratto d'ingaggio tra il proprietario della nave o l'addetto al soccorso e detto personale, il proprietario della nave o l'addetto al soccorso non abbia il diritto di limitare la propria responsabilità in relazione a tali crediti, ovvero se, in forza di tale legge, a questi è permesso solo di limitare la propria responsabilità ad un ammontare superiore a quello previsto all'articolo 6.

Articolo 4

Comportamento che preclude la limitazione



Una persona non ha il diritto di limitare la propria responsabilità se viene provato che il danno è dovuto ad un proprio atto o omissione personale compiuti con l'intenzione di causare tale danno o sconsideratamente con la consapevolezza che tale danno si sarebbe probabilmente verificato.

Articolo 5

Compensazione dei crediti

Qualora una persona avente il diritto di limitare la propria responsabilità, ai sensi delle disposizioni della presente Convenzione, vanti un credito nei confronti del reclamante risultante dallo stesso evento, i loro rispettivi crediti verranno compensati tra loro e le disposizioni della presente Convenzione si applicheranno solo all'eventuale differenza a saldo.

CAPITOLO II

LIMITI DELLA RESPONSABILITÀ

Articolo 6

Limiti generali

1. I limiti della responsabilità per crediti diversi da quelli citati nell'articolo 7, derivanti da uno stesso evento, verranno calcolati come segue:

a) per quanto riguarda i crediti relativi a morte o lesioni personali:

i) 333 000 unità di conto per una nave di tonnellaggio non superiore alle 500 tonnellate;

ii) per una nave di tonnellaggio superiore, l'ammontare seguente, in aggiunta a quello citato al punto i):

per ogni tonnellata dalle 501 alle 3000 tonnellate, 500 unità di conto;

per ogni tonnellata dalle 3001 alle 30 000 tonnellate, 333 unità di conto;

per ogni tonnellata dalle 30 001 alle 70 000 tonnellate, 250 unità di conto; e

per ogni tonnellata superiore alle 70 000 tonnellate, 167 unità di conto;

b) per quanto riguarda ogni altro credito:

i) 167 000 unità di conto per una nave di tonnellaggio non superiore alle 500 tonnellate;

ii) per una nave con un tonnellaggio superiore, l'ammontare seguente, in aggiunta a quello citato al punto i):

per ogni tonnellata dalle 501 alle 30 000 tonnellate, 167 unità di conto;

per ogni tonnellata dalle 30 001 alle 70 000, 125 unità di conto; e

per ogni tonnellata superiore alle 70 000 tonnellate, 83 unità di conto.

2. Qualora l'ammontare calcolato in conformità con il paragrafo 1 lettera a) sia insufficiente a saldare interamente i crediti ivi previsti, l'ammontare calcolato in conformità con il paragrafo 1 lettera b) sarà disponibile per il pagamento della rimanenza non saldata dei crediti di cui al paragrafo 1 lettera a), e tale rimanenza non saldata concorrerà ai crediti di cui al paragrafo 1 lettera b).

3. Tuttavia, senza pregiudizio dei diritti relativi ai crediti per morte o lesioni personali,



conformemente al paragrafo 2, uno Stato Parte può stabilire nella sua legislazione nazionale che i crediti per danni alle opere portuali, ai bacini e canali navigabili ed agli ausili alla navigazione abbiano, rispetto agli altri crediti di cui al paragrafo 1 lettera b), la priorità prevista da detta legislazione.

4. I limiti della responsabilità relativa a qualsiasi addetto al soccorso che non operi da una nave, o relativa a qualsiasi addetto al soccorso che operi solo a bordo della nave alla quale o per la quale sta prestando opera di soccorso o di salvataggio, sono calcolati conformemente ad una stazza di 1500 tonnellate.

5. Ai fini della presente Convenzione, il tonnellaggio della nave è la stazza lorda calcolata conformemente alle norme relative alla stazzatura contenute nell'allegato 1 della Convenzione internazionale sulla stazzatura delle navi, del 1969.

Articolo 7

Limite per i crediti dei passeggeri

1. Per quanto riguarda i crediti per morte o per lesioni personali arrecate ai passeggeri di una nave provocate dal medesimo evento, il limite della responsabilità del proprietario della nave è pari ad un ammontare di 46.666 unità di conto moltiplicato per il numero di passeggeri che la nave è autorizzata a trasportare in base al certificato di navigabilità, ma non può essere superiore ai 25 milioni di unità di conto.

2. Ai fini del presente articolo «crediti per morte o per lesioni personali arrecate ai passeggeri di una nave» significa ogni credito presentato da, o da parte di, qualsiasi persona trasportata da tale nave:

a) in base ad un contratto di trasporto di passeggero; oppure

b) che, con il consenso del trasportatore, accompagna un veicolo o animali vivi che sono coperti da un contratto per il trasporto di merci.

Articolo 8

Unità di conto

1. L'Unità di conto di cui agli articoli 6 e 7 è il Diritto Speciale di Prelievo come definito dal Fondo Monetario Internazionale. Gli ammontari menzionati negli articoli 6 e 7 sono convertiti nella valuta nazionale dello Stato in cui viene richiesta la limitazione di responsabilità conformemente al valore di tale valuta alla data in cui è stato costituito il fondo di limitazione, effettuato il pagamento, o è stata data una garanzia che, in base alla legislazione di tale Stato, è equivalente al pagamento. Il valore della valuta nazionale in termini di Diritto Speciale di Prelievo di uno Stato Parte che sia membro del Fondo Monetario Internazionale viene calcolato con il metodo di valutazione applicato dal Fondo Monetario Internazionale, in vigore alla data in questione, per le sue operazioni e transazioni. Il valore di una valuta nazionale, in termini di Diritto Speciale di Prelievo di uno Stato Parte che non sia membro del Fondo Monetario Internazionale viene calcolato nel modo fissato da tale Stato Parte.

2. Tuttavia, gli Stati che non sono membri del Fondo Monetario Internazionale e la cui legislazione non permetta l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 possono, al momento della firma senza riserva per quanto attiene alla ratifica, accettazione o approvazione, o al momento della ratifica, accettazione o approvazione o adesione, o in



qualsiasi momento successivo, dichiarare che i limiti della responsabilità previsti dalla presente Convenzione da applicare nel proprio territorio sono fissati come segue:

a) per quanto riguarda l'articolo 6 paragrafo 1 lettera a) ad un ammontare di:

i) 5 milioni di unità monetarie per una nave di tonnellaggio non superiore alle 500 tonnellate;

ii) per una nave di tonnellaggio superiore, l'ammontare che segue in aggiunta a quello citato al punto i):

per ogni tonnellata dalle 501 alle 3000 tonnellate, 7500 unità monetarie;

per ogni tonnellata dalle 3001 alle 30 000 tonnellate, 5000 unità monetarie;

per ogni tonnellata dalle 30 001 alle 70 000 tonnellate, 3750 unità monetarie; e

per ogni tonnellata superiore alle 70 000 tonnellate, 2500 unità monetarie; e

b) per quanto riguarda l'articolo 6 paragrafo 1 lettera b), ad un ammontare di:

i) 2,5 milioni di unità monetarie per una nave di tonnellaggio non superiore alle 500 tonnellate;

ii) per una nave con un tonnellaggio superiore, l'ammontare che segue in aggiunta a quello citato al punto i):

per ogni tonnellata dalle 501 alle 30 000 tonnellate, 2500 unità monetarie;

per ogni tonnellata dalle 30 001 alle 70 000, 1850 unità monetarie; e

per ogni tonnellata superiore alle 70 000 tonnellate, 1250 unità monetarie; e

c) per quanto riguarda l'articolo 7 paragrafo 1 ad un ammontare di 700 000 unità monetarie moltiplicate per il numero di passeggeri che la nave è autorizzata a trasportare in base al suo certificato, con un massimale di 375 milioni di unità monetarie.

I paragrafi 2 e 3 dell'articolo 6 si applicano in conformità ai comma a) e b) del presente paragrafo.

3. L'unità monetaria di cui al paragrafo 2 corrisponde a sessantacinque milligrammi e mezzo di oro fino a titolo novecento. La conversione degli ammontari di cui al paragrafo 2 nella valuta nazionale è effettuata conformemente alla legislazione dello Stato in questione.

4. Il calcolo menzionato all'ultima frase del paragrafo 1 e la conversione di cui al paragrafo 3 devono essere effettuati in modo tale da esprimere nella valuta nazionale dello Stato Parte il valore reale più vicino possibile agli ammontari degli articoli 6 e 7 ivi espressi in unità di conto. Gli Stati Parte dovranno comunicare al depositario il metodo di calcolo in ottemperanza al paragrafo 1, o il risultato della conversione di cui al paragrafo 3, a seconda del caso, al momento della firma senza riserva per quanto attiene alla notifica, accettazione o approvazione, o al momento del deposito di uno strumento di cui all'articolo 16, ed ogni qualvolta vi sia un cambiamento nel metodo di calcolo o nel risultato della conversione.

Articolo 9

Cumulo di crediti

1. I limiti della responsabilità determinati conformemente all'articolo 6 si applicano all'insieme dei crediti derivanti da uno stesso evento:



a) nei confronti della persona o persone di cui al paragrafo 2 dell'articolo 1 e di ogni persona delle cui azioni, negligenza o inadempienza essa o esse siano responsabili; oppure
b) nei confronti del proprietario di una nave che presta opera di soccorso da tale nave e dell'addetto o addetti alle operazioni di soccorso che agiscono da tale nave e ogni persona delle cui azioni, negligenza o inadempienza egli o essi siano responsabili; oppure

c) nei confronti dell'addetto o addetti al soccorso che non agiscano da una nave o che stiano agendo esclusivamente a bordo della nave alla quale o per la quale vengono prestati i servizi di soccorso e di qualsiasi persona delle cui azioni, negligenza o inadempienza egli o essi siano responsabili.

2. I limiti della responsabilità determinati conformemente all'articolo 7 si applicano all'insieme dei crediti ivi contemplate e derivanti da uno stesso evento nei confronti della persona o delle persone di cui al paragrafo 2 dell'articolo 1 rispetto alla nave di cui all'articolo 7 e di ogni persona delle cui azioni, negligenza o inadempienza essa o esse siano responsabili.

Articolo 10

Limitazione della responsabilità senza costituzione di un fondo di limitazione

1. La limitazione della responsabilità può essere invocata anche se non è stato costituito il fondo di limitazione di cui all'articolo 11. Tuttavia, uno Stato Parte può stabilire nella propria legislazione nazionale che, qualora venga intentata una causa dinanzi ai propri tribunali per ottenere il pagamento di un credito soggetto alla limitazione, una persona responsabile può invocare il diritto a limitare la propria responsabilità solo se è stato costituito un fondo di limitazione conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, o se viene costituito allorché viene invocato il diritto alla limitazione.
2. Se viene invocato il diritto alla limitazione senza la costituzione di un fondo di limitazione, si applicheranno similmente le disposizioni dell'articolo 12.
3. Le norme di procedura concernenti l'applicazione del presente articolo verranno fissate conformemente alla legislazione nazionale dello Stato Parte nel quale viene intentata la causa.

CAPITOLO III

IL FONDO DI LIMITAZIONE

Articolo 11

Costituzione del fondo

1. Ogni persona la cui responsabilità è messa in causa può costituire un fondo presso il tribunale o altra autorità competente in qualsiasi Stato Parte in cui è stata promossa un'azione legale relativa a crediti soggetti a limitazioni. Il fondo deve essere costituito per la somma degli ammontari fissati negli articoli 6 e 7 che sono applicabili ai crediti di cui tale persona possa essere responsabile, insieme ai relativi interessi maturati a partire dalla data dell'evento che ha dato luogo alla responsabilità fino alla data della costituzione del fondo. Ogni fondo così costituito sarà disponibile solo per il pagamento dei crediti per le quali può essere invocata la limitazione della responsabilità.

2. Un fondo può essere costituito sia mediante il deposito della somma, sia fornendo una garanzia accettabile, ai sensi della legislazione dello Stato Parte ove viene costituito il



fondo, che sia considerata adeguata dal Tribunale o da altra autorità competente.

3. Un fondo costituito da una delle persone di cui al paragrafo 1 lettera a), b) o c) o al paragrafo 2 dell'articolo 9 o dal suo assicuratore è ritenuto costituito, rispettivamente, da tutte le persone di cui al paragrafo 1 lettera a), b) o c) o al paragrafo 2.

Articolo 12

Ripartizione del fondo

1. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 dell'articolo 6 e dell'articolo 7, il fondo è ripartito tra i creditori in proporzione ai loro crediti riconosciuti nei confronti dei fondo.

2. Se, prima della ripartizione del fondo, la persona responsabile, o il suo assicuratore, ha pagato un credito nei confronti del fondo, tale persona acquista per surrogazione, e per l'ammontare che essa ha pagato, i diritti di cui la persona così risarcita avrebbe goduto ai sensi della presente Convenzione.

3. Il diritto di surrogazione di cui al paragrafo 2 può anche essere esercitato da persone diverse da quelle ivi menzionate rispetto a qualsiasi ammontare di risarcimento che possano aver pagato, ma solo nella misura in cui tale surrogazione è permessa ai sensi della legislazione nazionale applicabile.

4. Qualora la persona responsabile o qualsiasi altra persona stabilisca che può essere costretta a pagare, in una data successiva, in tutto o in parte, un tale ammontare di risarcimento relativamente al quale tale persona avrebbe goduto di un diritto di surrogazione, in ottemperanza ai paragrafi 2 e 3, se il risarcimento fosse stato pagato prima della ripartizione del fondo, il Tribunale o un'altra autorità competente dello Stato ove il fondo è stato costituito può ordinare che una somma sufficiente venga provvisoriamente accantonata per permettere a tale persona di far valere tale sua rivendicazione nei confronti del fondo, in detta data successiva.

Articolo 13

Preclusione di altre azioni

1. Ove sia stato costituito un fondo in conformità all'articolo 11, a qualsiasi persona che abbia presentato un credito nei confronti del fondo verrà precluso l'esercizio di ogni diritto relativo a tale credito nei confronti di ogni altro bene di una persona che ha costituito, o in nome della quale è stato costituito tale fondo.

2. Dopo che è stato costituito un fondo di limitazione conformemente all'articolo 11, qualsiasi nave o altro bene, appartenente ad una persona a nome della quale il fondo è stato costituito, che sia stato sequestrato o pignorato entro la giurisdizione di uno Stato Parte per un credito che possa essere presentato nei confronti del fondo, o ogni garanzia fornita, possono essere oggetto di revoca per ordine del tribunale o di un'altra autorità competente di tale Stato. Tuttavia, tale revoca è sempre essere disposta se il fondo di limitazione è stato costituito:

a) nel porto ove l'evento ha avuto luogo, o, se si è verificato fuori del porto, al primo porto di attracco successivo; o

b) nel porto di sbarco, relativamente a crediti per morte o lesioni personali; o

c) nel porto di scarico relativamente ai danni al carico; o



d) nello Stato ove è stato effettuato il sequestro.

3. Le norme dei paragrafi 1 e 2 si applicano solo se il creditore può presentare un credito nei confronti del fondo di limitazione dinanzi al tribunale che amministra tale fondo e se il fondo è realmente disponibile e liberamente trasferibile in relazione a tale credito.

Articolo 14

Legislazione applicabile

Fatte salve le disposizioni del presente capitolo, le norme relative alla costituzione e alla ripartizione di un fondo di limitazione e tutte le norme di procedura ad esso connesse verranno regolate dalla legislazione dello Stato Parte in cui il fondo viene costituito.

CAPITOLO IV

AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 15

1. La presente Convenzione si applicherà ogni qual volta una qualsiasi persona di cui all'articolo 1 cerchi di limitare la propria responsabilità dinanzi al Tribunale di uno Stato Parte, o cerchi di ottenere il rilascio di una nave o altro bene o la revoca di qualsiasi garanzia fornita nell'ambito della giurisdizione di detto Stato Parte. Tuttavia, ciascuno Stato Parte potrà escludere, totalmente o in parte, dall'applicazione della presente Convenzione qualsiasi persona di cui all'articolo 1 che, al momento in cui le disposizioni della presente Convenzione sono invocate dinanzi ai tribunali di tale Stato, non ha la sua residenza abituale in uno Stato Parte, o non ha la sua sede principale di attività in uno Stato Parte, o qualsiasi nave nei confronti della quale viene invocato il diritto alla limitazione o il cui rilascio viene richiesto e che, al tempo sopra specificato, non batte la bandiera di uno Stato Parte.

2. Uno Stato Parte potrà regolare attraverso specifiche disposizioni della legislazione nazionale il sistema di limitazione della responsabilità da applicarsi alle navi che sono:

a) secondo la legislazione di tale Stato, navi destinate alla navigazione su vie d'acqua interne;

b) navi di tonnellaggio inferiore alle 300 tonnellate.

Uno Stato Parte, che si avvale della scelta di cui al presente paragrafo, dovrà informare il depositario circa i limiti della responsabilità adottati nella propria legislazione nazionale o del fatto che non ve ne sono.

3. Uno Stato Parte potrà regolare, attraverso disposizioni specifiche di legislazione nazionale, il sistema di limitazione della responsabilità da applicarsi aie crediti derivanti da eventi in casi in cui gli interessi di persone che sono cittadini di altri Stati Parte non sono in alcun modo coinvolti.

4. I tribunali di uno Stato Parte non applicheranno la presente Convenzione a navi costruite per, o adottate per e impiegate in trivellazioni sottomarine:

a) qualora tale Stato abbia fissato, in base alla propria legislazione nazionale, un più elevato limite di responsabilità di quello diversamente stabilito nell'articolo 6; o

b) qualora tale Stato sia divenuto parte di una convenzione internazionale che regola il sistema della responsabilità applicabile a tali navi. In un caso in cui si applichi il comma a),



tale Stato Parte ne informerà conformemente il depositario.

5. La presente Convenzione non si applica a:

a) veicoli a cuscino d'aria;

b) piattaforme galleggianti costruite allo scopo di esplorare o sfruttare le risorse naturali del fondo marino o del relativo sottosuolo.

CAPITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 16

Firma, ratifica ed adesione

1. La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati presso la sede dell'Organizzazione intergovernativa consultiva della navigazione marittima (qui di seguito citata come «l'Organizzazione»), dal 1° febbraio 1977 fino al 31 dicembre 1977 e, successivamente, resta aperta all'adesione.

2. Ogni Stato può divenire Parte della presente Convenzione attraverso:

a) la firma senza riserva relativamente alla ratifica, accettazione o approvazione; o

b) la firma soggetta alla ratifica, accettazione o approvazione, seguita dalla ratifica, accettazione o approvazione; o

c) l'adesione.

3. La ratifica, accettazione, approvazione, o adesione si effettuano mediante il deposito di uno strumento formale a tale fine presso il Segretario generale dell'Organizzazione (qui di seguito citato come «il Segretario Generale»).

Articolo 17

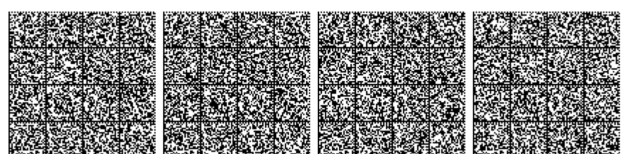
Entrata in vigore

1. La presente Convenzione entra in vigore il primo giorno dei mese successivo allo scadere di un periodo di un anno con decorrenza dalla data in cui dodici Stati sia l'abbiano firmata senza riserve relativamente alla ratifica, accettazione o approvazione, sia abbiano depositato il necessario strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

2. Per uno Stato che depositi uno strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, o firmi senza riserva relativamente alla ratifica, accettazione, approvazione o adesione, dopo che siano stati soddisfatti i requisiti per l'entrata in vigore della presente Convenzione, ma prima della data della sua entrata in vigore, la ratifica, accettazione, approvazione o adesione o la firma senza riserva di ratifica, accettazione, approvazione o adesione avrà effetto alla data dell'entrata in vigore della Convenzione, o il primo giorno del mese successivo al novantesimo giorno dopo la data della firma o del deposito dello strumento, qualunque sia la data posteriore.

3. Per ogni Stato che diventi successivamente Parte della presente Convenzione, la Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere dei novanta giorni dopo la data in cui tale Stato ha depositato il proprio strumento.

4. Per quanto attiene alle relazioni tra Stati che ratifichino, accettino o approvino la presente



Convenzione o vi aderiscano, la presente Convenzione sostituisce e abroga la Convenzione internazionale sulla limitazione della responsabilità dei proprietari di navi d'alto mare, fatta a Bruxelles il 10 ottobre 1957, e la Convenzione internazionale per l'unificazione di talune norme relative alla limitazione della responsabilità dei proprietari di navi d'alto mare, firmata a Bruxelles il 25 agosto 1924.

Articolo 18

Riserve

1. Qualsiasi Stato potrà, al momento della firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione, riservarsi il diritto di escludere l'applicazione dell'articolo 2 paragrafo 1 lettera d) ed e). Nessun'altra riserva sarà ammessa sulle disposizioni di sostanza della presente Convenzione.

2. Una riserva formulata al momento della firma deve essere confermata al momento della ratifica, accettazione, approvazione.

3. Ogni Stato che ha formulato una riserva nei confronti della presente Convenzione può ritirarla in ogni momento per mezzo di una notifica indirizzata al Segretario Generale. Tale ritiro ha effetto alla data in cui la notifica viene ricevuta. Se nella notifica si dichiara che il ritiro di una riserva deve avere effetto in una data ivi specificata e tale data è successiva a quella della ricezione della notifica da parte del Segretario Generale, il ritiro entra in vigore alla data in tal modo specificata.

Articolo 19

Denuncia

1. La presente Convenzione può essere denunciata da una delle Parti in qualsiasi momento, dopo un anno a decorrere dalla data in cui la Convenzione è entrata in vigore per tale Parte.

2. La denuncia si effettua mediante il deposito di uno strumento presso il Segretario Generale.

3. La denuncia ha effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un anno a decorrere dalla data del deposito dello strumento, o alla scadenza di qualsiasi periodo più lungo che potrebbe essere specificato in detto strumento.

Articolo 20

Revisione ed emendamenti

1. L'Organizzazione può convocare una Conferenza avente come oggetto la revisione o l'emendamento della presente Convenzione.

2. L'Organizzazione convoca una Conferenza degli Stati Parti alla presente Convenzione per rivederla o emendarla, su richiesta di almeno un terzo delle Parti.

3. Ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione depositato dopo la data di entrata in vigore di un emendamento alla presente Convenzione, si ritiene applicarsi alla Convenzione, salvo che nello strumento venga espressa una disposizione contraria.

Articolo 21

Revisione degli ammontari della limitazione e dell'unità di conto o dell'unità monetaria

1. Nonostante le disposizioni dell'articolo 20, l'Organizzazione convocherà una



Conferenza, avente come unico oggetto di revisionare gli ammontari stabiliti negli articoli 6 e 7 e nell'articolo 8 paragrafo 2 o di sostituire una o l'altra, ovvero entrambi le Unità specificate nell'articolo 8 paragrafo 1 e 2 con altre Unità. La revisione degli ammontari verrà effettuata solo a causa di un sensibile cambiamento del loro valore reale.

2. L'Organizzazione convocherà tale Conferenza su richiesta di almeno un quarto degli Stati Parte.

3. La decisione di rivedere gli ammontari o di sostituire le Unità con altre unità di conto è adottata con una maggioranza dei due terzi degli Stati Parte presenti e votanti a tale Conferenza.

4. Ogni Stato che depositi il proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione alla Convenzione, dopo l'entrata in vigore di un emendamento, applica la Convenzione come emendata.

Articolo 22

Depositario

1. La presente Convenzione verrà depositata presso il Segretario Generale.

2. Il Segretario Generale:

a) trasmette copie certificate e conformi della presente Convenzione a tutti gli Stati invitati a prendere parte alla Conferenza sulla limitazione della responsabilità in materia di crediti marittimi e a tutti gli altri Stati che aderiscono alla presente Convenzione;

b) informa tutti gli Stati che hanno firmato o aderito alla presente Convenzione circa:

i) ogni nuova firma e ogni deposito di uno strumento ed ogni relativa riserva formulata, nonché della data in cui tale firma o deposito sono intervenuti;

ii) la data di entrata in vigore della presente Convenzione o di ogni suo emendamento;

iii) ogni denuncia della presente Convenzione e la data in cui ha effetto;

iv) ogni emendamento adottato conformemente agli articoli 20 e 21;

v) ogni comunicazione richiesta ai sensi di uno qualsiasi degli articoli della presente Convenzione.

3. Al momento dell'entrata in vigore della presente Convenzione, una copia certificata e conforme della stessa è trasmessa dal Segretario Generale al Segretariato delle Nazioni Unite per la registrazione e la pubblicazione, conformemente all'articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite.

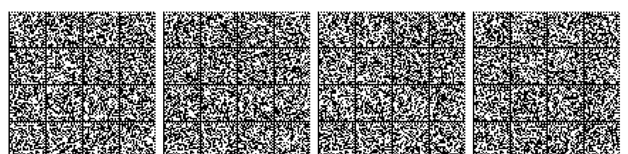
Articolo 23

Lingue

La presente Convenzione è fatta in un unico originale nelle lingue, francese, inglese, russo e spagnolo, ogni testo facente egualmente fede.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatta a Londra, il 19 novembre 1986.



LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1574):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini) il 19 maggio 2009.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, l'11 giugno 2009 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 8ª e 10ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 23 giugno 2009 ed il 16 settembre 2009.

Esaminato in aula ed approvato il 23 settembre 2009.

Camera dei deputati (atto n. 2720):

Assegnato alle commisioni riunite II (Giustizia) e III (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 30 settembre 2009 con pareri delle commissioni I, V, e IX.

Esaminato dalle commissioni riunite l'8, il 22 ed il 28 ottobre 2009.

Esaminato in aula il 9 novembre 2009 ed approvato con modificazioni, il 12 novembre 2009.

Senato della Repubblica (atto n. 1574-B):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 16 novembre 2009 con pareri delle commissioni 2ª ed 8ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 18 novembre 2009.

Esaminato in aula ed approvato il 1° dicembre 2009.

10G0003

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 17 dicembre 2009.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a trecentosessantacinque giorni, relativo all'emissione del 15 dicembre 2009.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto n. 97792 del 9 dicembre 2009, che ha disposto per il 15 dicembre 2009 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 365 giorni;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 97792 del 9 dicembre 2009 occorre indicare con apposito decreto i rendimenti ed i prezzi di cui al citato articolo, risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 dicembre 2009;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 dicembre 2009, il rendimento medio ponderato dei B.O.T. a 365 giorni è risultato pari a 1,016. Il corrispondente prezzo medio ponderato è risultato pari a 98,980.

Il rendimento minimo accoglibile ed il rendimento massimo accoglibile sono risultati pari, rispettivamente, a 0,771 ed a 2,010.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 2009

p. *Il direttore generale:* CANNATA

10A00159

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 16 novembre 2009.

Liquidazione coatta amministrativa della società «La Fenice grafica società cooperativa», in Borghetto Lodigiano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 12 luglio 2009 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;



Decreta:

Art. 1.

La società «La Fenice grafica Società cooperativa», con sede in Borghetto Lodigiano (Lodi) (codice fiscale 10778450154) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile e il dott. Renzo Mario Rosotti, nato a Monza (Monza Brianza) il 17 aprile 1957 domiciliato con studio in Vedano al Lambro (Monza Brianza), Via Tagliamento, n. 7, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 novembre 2009

Il Ministro: SCAJOLA

10A00105

DECRETO 16 novembre 2009.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Model società cooperativa a responsabilità limitata», in Racconigi e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 4 giugno 2009 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Model società cooperativa a responsabilità limitata siglabile Model soc. coop. a r.l.», con sede in Racconigi (Cuneo) (codice fiscale 02732910043) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e la dott.ssa Cristina Ricchiardi, nata a Cuneo il 12 gennaio 1960 ivi domiciliata, con studio in via Carlo Emanuele III, n. 25, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 novembre 2009

Il Ministro: SCAJOLA

10A00106

DECRETO 16 novembre 2009.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Degha Trans società cooperativa - in liquidazione», in Civitanova Marche e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 22 maggio 2009 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;



Decreta:

Art. 1.

La società «Degha Trans società Cooperativa - in liquidazione», con sede in Civitanova Marche (Macerata), (codice fiscale n. 01484210438) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e la dott.ssa Roberta Compagnucci, nata a Macerata il 21 maggio 1980 domiciliata in Urbisaglia (Macerta), via Roma n. 88, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 16 novembre 2009

Il Ministro: SCAJOLA

10A00181

DECRETO 16 novembre 2009.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Cooperativa Venus - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Casalincontrada e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 5 giugno 2009 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La «Cooperativa Venus - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Casalincontrada (Chieti), (codice fiscale n. 01343070692) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice vile e la dott.ssa Maria Laura Di Pierri, nata a Pescara il 29 settembre 1972 ed ivi domiciliata in viale G. Bovio n. 261, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 16 novembre 2009

Il Ministro: SCAJOLA

10A00182

DECRETO 27 novembre 2009.

Sostituzione del commissario liquidatore della società «Travel Coop - Società cooperativa a r.l.», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto ministeriale 19 giugno 2009, con il quale la società «Travel Coop - Società cooperativa a r.l.», con sede in Roma è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Albo Francesconi ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota dell'11 settembre 2009, con la quale il commissario liquidatore dott. Albo Francesconi rinuncia all'incarico;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Massimo De Belardini, nato a Roma il 9 marzo 1966, con studio in Roma, via Ferdinando di Savoia n. 3, è nominato commissario liquidatore della società «Travel Coop - Società cooperativa a r.l.», con sede in Roma, già sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* precedente decreto ministeriale 19 giugno 2009, in sostituzione del dott. Albo Francesconi, rinunciatario.



Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 novembre 2009

Il Ministro: SCAJOLA

10A00128

DECRETO 3 dicembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Manole Florin, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di responsabile tecnico in imprese che svolgono l'attività di autoriparazione, settori di meccanica-motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del sig. Manole Florin, cittadino rumeno, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del diploma di scuola professionale per il mestiere di conducente - Meccanico auto conseguito nel 1998 presso la scuola professionale auto, località Ploiesti - provincia di Prahova (Romania), per l'assunzione in Italia della qualifica di «Responsabile tecnico» in imprese che svolgono l'attività di autoriparazione, settori di meccanica-motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista di cui all'art. 1, comma 3, lettere *a)*, *b) c)* e *d)* della legge 5 febbraio 1992 n. 122;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 28 ottobre 2009, che ha ritenuto il titolo di studio posseduto dall'interessato idoneo all'esercizio dell'attività richiesta, unitamente all'esperienza lavorativa maturata per quindici mesi presso Ditta italiana abilitata per le lettere richieste;

Sentito il parere conforme dei rappresentanti dell' Associazione di categoria Confartigianato;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Manole Florin, cittadino rumeno, nato a Ploiesti (Romania) il 25 giugno 1981, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, unitamente all'esperienza professionale maturata in Italia in impresa del settore, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia, dell'attività di autoriparazione - meccanica-motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista di cui all'art. 1, comma 3, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* della Legge 5 febbraio 1992, n. 122, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 3 dicembre 2009

Il direttore generale: VECCHIO

10A00131

DECRETO 3 dicembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Otelea Marian, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di manutenzione ed installazione di impianti termici.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE, che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del sig. Otelea Marian, cittadino rumeno, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del certificato di qualifica di operaio metalmeccanico, rilasciato nel 1988 presso il Liceo Industriale n. 6 di Ploiesti, provincia di Prahova (Romania) e del Certificato di qualifica di operaio specializzato nel mestiere di metalmeccanico - addetto al funzionamento, manutenzione e riparazione di macchinari tecnologici, conseguito nel 1992 presso il Ministero dell'industria - D.I.C.M.S.C. «UZUC» S.p.A. di Ploiesti (Romania), per l'assunzione in Italia della qualifica di «Responsabile Tecnico» in imprese che esercitano l'attività di installazione di impianti termici, di cui all'art. 1, comma 2, lettera *c)* del decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 28 ottobre 2009, che ha ritenuto i titoli di studio posseduti dall'interessato, unitamente all'esperienza lavorativa maturata in Italia per un periodo di



oltre due anni in imprese abilitate per la lettera richiesta, idonei ed attinenti all'esercizio dell'attività di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di manutenzione ed installazione di impianti termici, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa;

Sentito il parere conforme dei rappresentanti delle Associazioni di categoria Confartigianato e CNA - Installazione Impianti;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Otelea Marian, cittadino rumeno, nato a Urlati (Romania) il 7 marzo 1968 sono riconosciuti i titoli di studio di cui in premessa, unitamente all'esperienza professionale maturata in impresa del settore, quale titoli validi per lo svolgimento in Italia dell'attività di manutenzione ed installazione di impianti termici di cui all'art. 1, comma 2, lettera *c)* del decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 3 dicembre 2009

Il direttore generale: VECCHIO

10A00141

DECRETO 3 dicembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Birtolom Aurelian, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di manutenzione ed installazione di impianti termici ed idraulici.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del sig. Birtolom Aurelian, cittadino rumeno, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del Diploma di Scuola Professionale - profilo idraulico in costruzioni, rilasciato nel 1996 dalla Scuola Professionale «Cai Ferate» (ora denominata «Colegiul Tehnic "Miron Costin"») con sede nella città di Roman (Romania), per l'assunzione in Italia della qualifica di «Responsabile Tecnico» in imprese che esercitano l'attività di installazione di impianti termici ed idraulici, di cui all'art. 1, comma 2, lettere *c)* e *d)* del decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 28 ottobre 2009, che ha ritenuto il titolo di studio posseduto dall'interessato, unitamente all'esperienza lavorativa pluriennale maturata sia in Romania che in Italia in imprese abilitate per le lettere richieste, idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di «Responsabile Tecnico» in imprese che esercitano l'attività di manutenzione ed installazione di impianti termici ed idraulici, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il parere conforme dei rappresentanti delle Associazioni di categoria Confartigianato e CNA - Installazione Impianti;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Birtolom Aurelian, cittadino rumeno, nato a Alexandru Ioan Cuza (Romania) il 26 dicembre 1973 è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, unitamente all'esperienza professionale maturata in imprese del settore, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia, dell'attività di manutenzione ed installazione di impianti termici ed idraulici di cui all'art. 1, comma 2, lettere *c)* e *d)* del decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 3 dicembre 2009

Il direttore generale: VECCHIO

10A00142

DECRETO 3 dicembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Petroianu Radu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di manutenzione ed installazione di impianti elettrici.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;



Vista la domanda del sig. Petroianu Radu, cittadino rumeno, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del Certificato di qualifica professionale n. 137524 - profilo metallurgico, conseguito nel 1990 presso il «Liceul Ind. Nr. 3» di Galati (Romania), del Certificato n. 1193 attestante la qualifica di elettricista in costruzioni - profilo elettrotecnico, rilasciato nel 1994 dal Gruppo Scolastico Industriale di Costruzioni Metallurgiche di Galati (Romania) nonché della Patente di elettrico autorizzato n. 718 rilasciata nel 1998 dalla S.C. Elettrica S.A.S.C. Conel S.A. Succursale di distribuzione di Galati (Romania), per l'assunzione in Italia della qualifica di «Responsabile Tecnico» in imprese che esercitano l'attività di installazione di impianti elettrici, di cui all'art. 1, comma 2, lettera *a)* del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 28 ottobre 2009, che ha ritenuto i titoli di studio posseduti dall'interessato, unitamente all'esperienza professionale maturata sia in Romania per la durata di quattro mesi che in Italia per la durata di due anni presso ditte abilitate, idonei ed attinenti all'esercizio dell'attività di «Responsabile Tecnico» in imprese che esercitano l'attività di manutenzione ed installazione di impianti elettrici, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il parere conforme dei rappresentanti delle Associazioni di categoria Confartigianato e CNA - Installazione Impianti;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Petroianu Radu, cittadino rumeno, nato a Galati (Romania) il 20 aprile 1973 sono riconosciuti i titoli di studio di cui in premessa, unitamente all'esperienza professionale maturata in imprese del settore, quale titoli validi per lo svolgimento in Italia, dell'attività di manutenzione ed installazione di impianti elettrici di cui all'art. 1, comma 2, lettera *a)* del decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 3 dicembre 2009

Il direttore generale: VECCHIO

10A00143

DECRETO 3 dicembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Rachid Bouikerouane, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del sig. Rachid Bouikerouane, cittadino marocchino, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo finale del Corso di formazione per Acconciatore della durata di 2 anni, conseguito presso la Scuola privata, autorizzata dallo Stato, «Institut Prive de Coiffure et Esthetique Miami» di Casablanca (Marocco) per l'esercizio dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto in particolare, l'art. 49 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea, come richiamato dall'art. 60, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 28 ottobre 2009, che ha ritenuto il titolo dell'interessato idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174 senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il parere conforme dei rappresentanti delle Associazioni di categoria Confartigianato, CNA - Benessere e FIEPET - Confesercenti;



Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Rachid Bouikerouane, cittadino marocchino, nato a Casablanca (Marocco) in data 20 luglio 1968, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore», senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 3 dicembre 2009

Il direttore generale: VECCHIO

10A00132

DECRETO 21 dicembre 2009.

Aggiornamento delle associazioni dei consumatori e utenti iscritte all'elenco di cui all'articolo 137 del codice del consumo, per l'anno 2009.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante il «Codice del consumo» ed in particolare l'art. 137 che prevede che presso il Ministero dello sviluppo economico sia istituito l'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale;

Visto il decreto ministeriale 19 gennaio 1999, n. 20, concernente le procedure per l'iscrizione all'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale;

Visto il combinato disposto degli articoli 4 e 5 del decreto ministeriale n. 20 del 1999, e art. 137, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, secondo cui annualmente si procede all'aggiornamento del predetto elenco, previa valutazione del mantenimento dei requisiti da parte delle associazioni iscritte;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il proprio precedente decreto del 5 novembre 2008 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 26 novembre 2008 - serie generale - n. 277) di aggiornamento per l'anno 2008;

Considerato che le richieste di conferma iscrizione nell'elenco, presentate da tutte le associazioni iscritte sono conformi alle prescrizioni di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 19 gennaio 1999, n. 20;

Decreta:

Per l'anno 2009, risultano iscritte all'elenco di cui all'art. 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, le seguenti associazioni di consumatori ed utenti:

1) Acu - Associazione consumatori utenti, con sede legale in Milano, via Padre Luigi Monti, 20/C;

2) Adiconsum - Associazione difesa consumatori e ambiente, con sede legale in Roma, via G.M. Lancisi, 25;

3) Adoc - Associazione difesa orientamento consumatori, con sede legale in Roma, via Lucullo, 6;

4) Adusbef - Associazione per la difesa degli utenti dei servizi bancari, finanziari, postali ed assicurativi, con sede legale in Roma, via Farini, 62;

5) Altroconsumo - Associazione indipendente di consumatori, con sede legale in Milano, via Valassina, 22;

6) Assoutenti - Associazione nazionale degli utenti dei servizi pubblici, con sede legale in Roma, via Celimontana, 38;

7) Ctcu - Centro tutela consumatori utenti verbraucherzentrale sudtirol, con sede legale in Bolzano, via Dodiciville, 2;

8) Cittadinanzattiva, con sede legale in Roma, via Flaminia, 53;

9) Codacons - Coordinamento delle associazioni per la tutela dell'ambiente e la difesa dei diritti di utenti e consumatori, con sede legale in Roma, viale Mazzini, 73;

10) Codici - Centro per i diritti del cittadino, con sede legale in Roma, viale Guglielmo Marconi, 94;

11) Confconsumatori - Confederazione generale dei consumatori, con sede legale in Parma, via Mazzini, 43;

12) Federconsumatori - Federazione nazionale di consumatori e utenti, con sede legale in Roma, via Palestro, 11;

13) La casa del consumatore, con sede legale in Milano, via Bobbio, 6;

14) Lega consumatori, con sede legale in Milano, via Orchidee, 4/A;

15) Movimento consumatori, con sede legale in Roma, via Piemonte, 39/A;

16) Movimento difesa del cittadino, con sede legale in Roma, via Piemonte, 39/A;

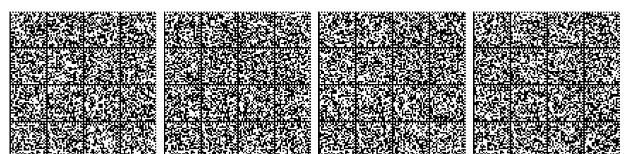
17) Unione nazionale consumatori, con sede legale in Roma, via Duilio, 13.

Ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto ministeriale 19 gennaio 1999, n. 20, il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2009

Il direttore generale: VECCHIO

10A00151



MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 21 ottobre 2009.

Individuazione dei criteri per la formazione delle graduatorie utili alla corresponsione dei benefici economici ai soggetti danneggiati da vaccinazioni, ai sensi della legge n. 229/2005.

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 29 ottobre 2005, n. 229, che riconosce ulteriori benefici ai soggetti di cui all'art. 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210;

Visto il decreto ministeriale del 6 ottobre 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* l'11 novembre 2006 tendente a definire, in via ricognitiva, le diverse fasi procedimentali finalizzate alla corretta applicazione della legge 29 ottobre 2005, n. 229;

Visto il decreto ministeriale 3 aprile 2008, recante «Procedura per una corretta applicazione della normativa relativa alla corresponsione di benefici economici a soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 29 maggio 2008;

Visto il decreto dirigenziale 20 giugno 2008, recante «Modalità di liquidazione e di determinazione degli importi per gli indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 23 luglio 2008;

Visto il decreto ministeriale 7 ottobre 2008, recante «Modalità di liquidazione e di determinazione degli importi per gli indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 13 novembre 2008;

Preso atto della decisione n. 3084/09 con cui il Consiglio di Stato, ritenendo «irragionevole il criterio temporale per la corresponsione degli assegni se non è accompagnato da adeguati parametri correttivi, intesi a salvaguardare particolari esigenze di salute, di assistenza e familiari dei richiedenti, che potrebbero giustificare una accelerazione del relativo procedimento», afferma l'obbligo di definire «ragionevoli criteri organizzativi che salvaguardino l'esigenza di attribuire immediata soddisfazione alle pretese economiche correlate a particolari situazioni di gravità delle affezioni o di difficoltà economiche degli aventi titolo o dei loro nuclei familiari» e dunque di provvedere alla formazione di una graduatoria sulla base dei predetti criteri;

Considerato che sono state avviate le opportune iniziative presso il Ministero dell'economia e delle finanze per ottenere un'adeguata integrazione allo stanziamento disponibile sul capitolo 2409, piano gestionale 02;

Ritenuto di provvedere con il presente decreto, nelle more del completamento di dette iniziative, alla erogazione in favore dei soggetti interessati della quarta delle complessive cinque rate previste dall'art. 4, comma 3, della legge 29 ottobre 2005, n. 229, fissandone il relativo importo sulla base delle presenti disponibilità di bilancio;

Sentite in un'apposita riunione dell'8 settembre 2009 le associazioni dei pazienti;

Ritenuto che il parametro della difficoltà economica degli aventi titolo o dei loro nuclei familiari è determinato dall'indicatore economico ISEE di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, di seguito indicato come ISEE;

Ritenuto di procedere per le istanze di accesso all'indennizzo di cui all'art. 1 della legge n. 229/2005 alla formazione di una graduatoria dei soggetti da soddisfare sulla base del criterio cronologico di presentazione delle istanze degli aventi titolo cui è assegnato un punteggio pari al 30%, accompagnato dai parametri correttivi della gravità dell'affezione, cui è assegnato un punteggio pari al 40%, o della difficoltà economica degli aventi titolo e dei loro nuclei familiari, cui è assegnato un punteggio pari al 30%;

Tenuto conto delle disposizioni di cui al citato decreto ministeriale del 6 ottobre 2006;

Ritenuto di dare attuazione alla predetta sentenza del Consiglio di Stato procedendo alla individuazione dei criteri per la formazione delle graduatorie utili ai fini in questione;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di seguito indicato come Ministero, provvede alla corresponsione, ad ognuno dei soggetti interessati, dell'indennizzo aggiuntivo e dell'assegno *una tantum* previsti, rispettivamente, dagli articoli 1 e 4 della legge n. 229/2005.

2. Il Ministero provvede alla formazione di graduatoria dei soggetti da soddisfare, per la corresponsione dei benefici economici di cui al comma 1, sulla base del criterio cronologico di presentazione delle istanze degli aventi titolo, accompagnato dai parametri correttivi della gravità dell'affezione o della difficoltà economica degli aventi titolo e dei loro nuclei familiari.

3. Il parametro della gravità dell'affezione per i soggetti aventi titolo è definito sulla base del giudizio di classificazione delle lesioni e delle infermità di cui all'art. 4 della legge n. 210/1992, anche tenuto conto dei casi per i quali sia stato riconosciuto ai sensi dell'art. 2, comma 7, della medesima legge n. 210/1992 più di una malattia ad ognuna delle quali sia conseguito un esito invalidante distinto.

4. Nei casi di più di una malattia riconosciuta ai sensi dell'art. 2, comma 7, della legge n. 210/1992, a parità di gravità dell'infermità che ha determinato la corresponsione dell'indennizzo di cui all'art. 1 della legge n. 210/1992, ai fini della formazione della graduatoria si procede sulla base del criterio della gravità della patologia riconosciuta ai sensi predetto art. 2 della medesima legge.



5. Il parametro della difficoltà economica degli aventi titolo o dei loro nuclei familiari è determinato dall'indicatore economico ISEE di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni di seguito indicato come ISEE, se ed in quanto invocato dai singoli soggetti interessati attraverso l'invio al competente ufficio ministeriale del medesimo ISEE.

6. Per la corresponsione ad ognuno dei soggetti interessati dell'indennizzo aggiuntivo e delle rate dell'assegno *una tantum* si procede secondo graduatorie formate sulla base dei criteri enunciati all'art. 2 del presente decreto.

Art. 2.

1. Per le istanze di accesso ai benefici di cui all'art. 1 della legge n. 229/2005, il Ministero provvede alla formazione di una graduatoria dei soggetti da soddisfare, emessa con decreto del Direttore generale della programmazione sanitaria, dei livelli essenziali di assistenza e dei principi etici di sistema e avente scadenza semestrale.

2. La graduatoria dei soggetti da soddisfare, è formulata tenendo conto del criterio cronologico della presentazione delle istanze dagli aventi titolo, cui è assegnato un punteggio pari al 30%, accompagnato dal parametro correttivo della gravità dell'affezione di cui al comma 3, dell'art. 1, cui è assegnato un punteggio pari al 40% e dal parametro dell'ISEE, se ed in quanto invocato dai singoli soggetti interessati, cui è assegnato un punteggio pari al 30%.

Art. 3.

1. Per istanze di accesso alla prima rata dell'assegno *una tantum* di cui all'art. 4 della legge n. 229/2005, il Ministero provvede alla formazione di una graduatoria dei soggetti da soddisfare, emessa con decreto del Direttore generale della programmazione sanitaria, dei livelli essenziali di assistenza e dei principi etici di sistema.

2. La graduatoria dei soggetti da soddisfare è formulata tenendo conto del criterio cronologico della presentazione delle istanze dagli aventi titolo, cui è assegnato un punteggio pari al 30%, accompagnato dal parametro correttivo della gravità dell'affezione di cui al comma 3 dell'art. 1 cui è assegnato un punteggio pari al 40% e dai parametro dell'ISEE, se ed in quanto invocato dai singoli soggetti interessati, cui è assegnato un punteggio pari al 30%.

3. La graduatoria è aggiornata con decreto direttoriale a scadenza semestrale.

Art. 4.

1. Per istanze di accesso ai benefici di cui alle rate successive alla prima dell'assegno *una tantum* di cui all'art. 4 della legge n. 229/2005, il Ministero provvede alla formazione di una graduatoria dei soggetti da soddisfare, emessa con decreto del Direttore generale della programmazione sanitaria, dei livelli essenziali di assistenza e dei principi etici di sistema.

2. La graduatoria dei soggetti da soddisfare è formulata tenendo conto della gravità dell'affezione di cui al comma 3 dell'art. 1 cui è assegnato un punteggio pari al 60% e dal parametro dell'ISEE, se ed in quanto invocato dai singoli soggetti interessati, cui è assegnato un punteggio pari al 40%.

3. La graduatoria è aggiornata con decreto direttoriale a scadenza semestrale.

Art. 5.

1. Il Ministero della salute procede alla corresponsione ad ognuno dei soggetti interessati, di un unico importo corrispondente alla quarta rata delle cinque di cui all'art. 4 della legge 29 ottobre 2005, n. 229. Detto importo si determina, in riferimento al periodo intercorrente tra la data di manifestazione del danno da vaccinazione e la data di decorrenza dell'indennizzo aggiuntivo e avuto riguardo alla misura massima delle dieci annualità previste dalla legge, applicando una percentuale, identica per tutti i soggetti, dell'annualità corrisposta ai sensi dell'art. 1 della legge n. 229/2005. La percentuale verrà fissata con successivo decreto dirigenziale in base alla disponibilità del capitolo di bilancio 2409, piano gestionale 02, per l'anno 2009.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 21 ottobre 2009

Il Ministro: SACCONI

Registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 2009
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 7, foglio n. 13

10A00171

DECRETO 4 dicembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Nica Mihaela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;



Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Nica Mihaela , cittadina romena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Medical Generalist» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Buzau nell'anno 2003, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Buzau nell'anno 2003 dalla sig.ra Nica Mihaela, nata a Vintila - Voda (Romania) il 9 febbraio 1972, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Nica Mihaela è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

10A00146

DECRETO 4 dicembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Hotico Palincas Elena Ana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Hotico Palincas Elena Ana, cittadina romena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Generalist» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Baia Mare nell'anno 1993, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Baia Mare nell'anno 1993 dalla sig.ra Hotico Palincas Elena Ana, nata a Sighetu-Marmatiei (Romania) il 28 aprile 1966, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.



Art. 2.

La sig.ra Hotico Palincas Elena Ana è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

10A00148

DECRETO 15 dicembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Davis Dixy, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Davis Dixy ha chiesto il riconoscimento del titolo di «General Nursing» conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «General Nursing» conseguito nell'anno 2007, presso la «School of Nursing, St. James Hospital, Chalakudy» di Thrissur (India) dalla sig.ra Davis Dixy, nata a Chalakudy-Kerala (India) il giorno 15 ottobre 1984, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Davis Dixy è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

10A00147



DECRETO 18 dicembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Brezniceanu Anisoara Ionela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Brezniceanu Anisoara Ionela, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medical, in specializarea generalist» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Drobeta Tr. Severin nell'anno 2003, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical, in specializarea generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Drobeta Tr. Severin nell'anno 2003 dalla sig. ra Brezniceanu Anisoara Ionela, nata a Strehaia (Romania) il giorno 26 novembre 1981, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra. Brezniceanu Anisoara Ionela è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

10A00155

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 29 dicembre 2009.

Deroga, per la sola campagna vitivinicola 2009/2010, all'articolo 5, comma 7 del discilinare di produzione della denominazione di origine controllata «Erbaluce di Caluso» o «Caluso».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO
RURALE E DELLA QUALITÀ

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1988 e successive modifiche, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Erbaluce di Caluso» o «Caluso» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto ministeriale 25 giugno 1998 con il quale è stato approvato il vigente disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Erbaluce di Caluso» o «Caluso»;

Vista la domanda inoltrata per il tramite della regione Piemonte per conto del Consorzio di tutela e valorizzazione vini Erbaluce, Carema e Canavese con sede a Caluso (Torino) intesa ad ottenere la deroga all'art. 5, comma 7 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Erbaluce di Caluso» o «Caluso» al fine di anticipare la data di inizio delle operazioni di vinificazione per i vini a denominazione di origine controllata «Erbaluce di Caluso» o «Caluso»;

Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Piemonte sulla sopra citata richiesta di deroga;



Decreta:

Articolo unico

1. Per la sola campagna vitivinicola 2009/2010 le uve, sottoposte ad appassimento per ottenere i vini a denominazione di origine controllata «Erbaluce di Caluso» o «Caluso» possono essere vinificate a partire dal 1° gennaio 2010.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2009

Il capo Dipartimento: NEZZO

10A00114

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 23 dicembre 2009.

Conferimento del ramo d'azienda relativo a tutte le attività operative da parte dell'organismo notificato Rina S.p.A. alla società Rina Services S.p.a., in Genova.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL TRASPORTO FERROVIARIO

Visto il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 163 di attuazione delle direttive 96/48/CE, 2001/16/CE, 2004/50/CE relative all'interoperabilità dei sistemi ferroviari transeuropei ad alta velocità e convenzionale;

Visto il decreto dirigenziale del 5 luglio 2005 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 169 del 22 luglio 2005 con il quale si riconosce la Società Rina S.p.a., con sede a Genova in via Corsica n.12, quale organismo abilitato a valutare la conformità o l'idoneità all'impiego dei componenti di interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale ed a svolgere la procedura di verifica CE dei sottosistemi ai sensi della direttiva europea 2001/16/CE per i sottosistemi di seguito specificati:

infrastruttura;

energia;

comando, controllo e segnalamento;

materiale rotabile;

esercizio e gestione del traffico;

manutenzione;

applicazioni telematiche per i passeggeri e il trasporto merci.

Visto il decreto dirigenziale di rinnovo del riconoscimento del 9 agosto 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 195 del 23 agosto 2007, con il quale si riconosce la Società Rina S.p.a., con sede a Genova in via Corsica n. 12, quale organismo abilitato a valutare la conformità o l'idoneità all'impiego dei componenti di interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità e a svolgere la procedura di verifica CE dei sottosistemi ai sensi della direttiva europea 96/48/CE per i sottosistemi di seguito specificati:

infrastruttura;

energia;

comando, controllo e segnalamento;

materiale rotabile;

esercizio e gestione del traffico;

manutenzione;

applicazioni telematiche per i passeggeri e il trasporto merci.

Vista la nota prot. R.I./400 del 14 ottobre 2009 con la quale la Direzione generale per il trasporto ferroviario ha istituito un gruppo di lavoro con l'incarico di svolgere le attività di istruttoria e di sorveglianza sugli organismi notificati, ai sensi del decreto legislativo n. 163/2007 di attuazione delle direttive europee 96/48/CE e 2001/16/CE;

Vista la nota della società Rina S.p.a. del 30 ottobre 2009 con la quale ha comunicato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di aver avviato un processo di riorganizzazione societaria che prevede il trasferimento del ramo di azienda relativo a tutte le attività operative dalla società Rina S.p.a. alla società Rina Industry S.p.a. e che quest'ultima società assumerà successivamente la ragione sociale di Rina Services S.p.a.;

Vista la nota del 13 novembre 2009 della Società Rina Industry S.p.a. con la quale ha comunicato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che in data 9 novembre 2009 l'avvenuto conferimento da parte della Società Rina S.p.a. del ramo d'azienda relativo a tutte le attività operative con decorrenza 1º dicembre 2009 e che dalla stessa data assumerà la nuova denominazione sociale di «Rina Services S.p.a.». Dichiarando, inoltre, ai fini della competenza tecnica, che la struttura rimarrà inalterata in termini di personale, attrezzature e laboratori di cui l'organismo ha dichiarato di avvalersi in sede di notifica relativamente all'esercizio delle attività di valutazione tecnica ai sensi del decreto legislativo n. 163/2007;

Constatato che, dall'esame della documentazione prodotta dalle società Rina S.p.a. e Rina Industry S.p.a., è stato accertato il conferimento del ramo d'azienda relativo alle attività operative alla società Rina Industry S.p.a. e il cambio della ragione sociale di quest'ultima società in Rina Services S.p.a. con sede legale in via Corsica, 12 - Genova;

Viste le risultanze dell'istruttoria svolta da parte del menzionato Gruppo di lavoro contenute nella nota n. R.I. prot. 0000532 del 22 dicembre 2009 dalla quale emerge il mantenimento del possesso dei requisiti minimi previsti dall'allegato VII del decreto legislativo n. 163/2007;



Decreta:

Art. 1.

1. La società Rina Industry alla quale è stato conferito il ramo d'azienza relativo alle attività operative con tutto il personale e le strutture relative, compreso l'attività di certificazione nel settore dell'interoperabilità ferroviaria, da parte della società Rina S.p.a. già riconosciuta:

a) con decreto dirigenziale del 5 luglio 2005 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 169 del 22 luglio 2005, quale organismo abilitato a valutare la conformità o l'idoneità all'impiego dei componenti di interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale ed a svolgere la procedura di verifica CE dei sottosistemi ai sensi della direttiva europea 2001/16/CE per i sottosistemi di seguito specificati:

infrastruttura;

energia;

comando, controllo e segnalamento;

materiale rotabile;

esercizio e gestione del traffico;

manutenzione;

applicazioni telematiche per i passeggeri e il trasporto merci.

b) con decreto dirigenziale del 9 agosto 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 195 del 23 agosto 2007, quale organismo abilitato a valutare la conformità o l'idoneità all'impiego dei componenti di interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità e a svolgere la procedura di verifica CE dei sottosistemi ai sensi della direttiva europea 96/48/CE per i sottosistemi di seguito specificati:

infrastruttura;

energia;

comando, controllo e segnalamento;

materiale rotabile;

esercizio e gestione del traffico;

manutenzione;

applicazioni telematiche per i passeggeri e il trasporto merci.

opererà con la nuova denominazione e assetto sociale di Rina Services S.p.a., relativamente alle suddette attività di certificazione nel settore dell'interoperabilità ferroviaria, dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto dirigenziale.

2. La decorrenza della validità, di anni 5, dei riconoscimenti quale organismo notificato di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 del presente articolo resta quella dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dei rispettivi decreti dirigenziali di riconoscimento succitati.

3. Le disposizioni dei decreti dirigenziali di cui al comma 1 si applicano alla società Rina Services S.p.a., con sede legale in via Corsica, 12 - Genova, laddove nel decreto stesso viene indicata la società Rina S.p.a.

Roma, 23 dicembre 2009

Il direttore generale: PROVINCIALI

10A00149

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 14 dicembre 2009.

Diniego dell'abilitazione all'Istituto «Scuola di psicoterapia con indirizzo in neuropsicologia clinica» ad istituire e ad attivare nella sede di Padova un corso di specializzazione in psicoterapia.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER L'UNIVERSITÀ, L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, nonché l'art. 5, che prevede la reiterazione dell'istanza;

Visto in particolare l'art. 2, comma 5, del predetto regolamento, che dispone che il decreto di riconoscimento sia adottato sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva e del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e il successivo comma 7, che prevede che il provvedimento di diniego del riconoscimento, idoneamente motivato, sia disposto con le stesse modalità di cui al richiamato comma 5;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;



Visto il decreto in data 3 agosto 2009, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'istanza con la quale la «Scuola di psicoterapia con indirizzo in neuropsicologia clinica» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in Padova - via Longhin, 103 - per un numero massimo di allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità;

Considerato che la competente Commissione tecnico-consultiva nella riunione del 27 novembre 2009, esaminata l'istanza di riconoscimento, a conclusione della attività istruttoria svolta, ha espresso parere contrario al riconoscimento dell'istituto richiedente, rilevando in particolare che la presentazione del modello teorico è del tutto insufficiente e che non sono presenti alcuni riferimenti di letteratura a supporto dell'impostazione generale e dell'integrazione dei due ambiti indicati. Sottolinea inoltre che non è possibile evincere in alcun modo come verrà tradotto il riferimento teorico in interventi formativi, ed infine che la qualificazione del corpo docente è del tutto inadeguata;

Ritenuto che per i motivi sopraindicati la istanza di riconoscimento del predetto istituto non possa essere accolta;

Decreta:

Art. 1.

L'istanza di riconoscimento proposta dall'Istituto «Scuola di psicoterapia con indirizzo in neuropsicologia clinica», con sede in Padova, via Longhin, 103, per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509 è respinta, visto il motivato parere contrario della Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del predetto provvedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 2009

Il capo del Dipartimento: MASIA

10A00115

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

DISPOSIZIONE 30 dicembre 2009.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Lodi.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 3595 del 30 novembre 2009 del direttore dell'Ufficio provinciale di Lodi, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo dell'irregolare funzionamento dell'Ufficio relativamente ai servizi catastali e di pubblicità immobiliare escluso il servizio di accettazione delle formalità ipotecarie;

Accertato che il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Lodi è dipeso dalla partecipazione della maggior parte del personale all'assemblea sindacale indetta dalla CGIL;

Informato di tutto questo il Garante del contribuente con nota prot. n. 16485 in data 9 dicembre 2009;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Lodi relativamente ai servizi catastali e di pubblicità immobiliare, escluso il servizio di accettazione delle formalità ipotecarie, il giorno 30 novembre 2009 dalle ore 10 alle ore 12,30.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 30 dicembre 2009

Il direttore regionale: GUADAGNOLI

10A00121



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno dell'Arabia Saudita per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, firmato a Riad il 13 gennaio 2007.

Il giorno 27 ottobre 2009 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno dell'Arabia Saudita per evitare le doppie imposizioni in mateia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, autorizzata con legge 23 ottobre 2009, n. 159, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 13 novembre 2009.

In conformità all'art. 30, comma 1, l'Accordo è entrato in vigore il giorno 1° dicembre 2009. Sulla base dell'art. 30, comma 2, le disposizioni dell'Accordo saranno pertanto applicabili a partire dal 1° gennaio 20010.

10A00144

Rilascio di *exequatur*

In data 18 dicembre 2009 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* alla sig.ra Claudia Patricia Barrientos De Pérez, Console onorario della Repubblica del Guatemala a Brindisi.

10A00150

Limitazione delle funzioni consolari del titolare del Vice Consolato onorario in Murcia (Spagna)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE UMANE E L'ORGANIZZAZIONE

(*Omissis*).

Decreta:

Il sig. Mario Ivo Malvezzi, Vice Console onorario a Murcia, oltre all'adempimento dei gnerali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Barcellona degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Barcellona delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte di comandanti di navi e di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Barcellona dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Barcellona degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero) vidimazione e legalizzazioni;

f) autentiche di firme su atti amministrativi nei casi previsti dalla legge;

g) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche;

h) rilascio di documenti di viaggio, validi per il solo rientro in Italia e per i paesi in transito, a cittadini italiani, dopo aver interpellato caso per caso, il Consolato Generale d'Italia in Barcellona;

i) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Barcellona della domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Vice Consolato onorario in Murcia;

j) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Barcellona, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

k) assistenza ai connazionali bisognosi o in temporanea difficoltà ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario, dopo aver interpellato, caso per caso, il Consolato Generale d'Italia in Barcellona;

l) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione del Vice Consolato onorario in Murcia, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente, e, per conoscenza, al Consolato Generale d'Italia in Barcellona;

m) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 2009

Il direttore generale
per le risorse umane e l'organizzazione
SANFELICE DI MONTEFORTE

10A00145

Limitazione delle funzioni consolari del titolare del Vice Consolato onorario in Hartford (Stati Uniti)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE UMANE E L'ORGANIZZAZIONE

(*Omissis*).

Decreta:

La sig.ra Ambra Fantino, Vice Console onorario in Hartford, oltre all'adempimento del generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in New York degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in New York delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in New York dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in New York degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, (con l'obbligo di informarne tempestivamente il Consolato Generale d'Italia New York);

f) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero) vidimazioni e legalizzazioni;

g) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in New York della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Vice Consolato onorario in Hartford;

h) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza dì una nave nazionale;



i) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali;

j) ricezione e trasmissione al Consolato Generale d'Italia in New York della documentazione relativa al rilascio di visti.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 dicembre 2009

Il direttore generale per le risorse umane e l'organizzazione
SANFELICE DI MONTEFORTE

10A00154

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera n. 553/2009 adottata in data 22 aprile 2009 dall'Ente di previdenza dei periti industriali.

Con ministeriale n. 24/IX/0023180/PIND-L-30 del 7 dicembre 2009, è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 353/2009 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Ente di previdenza dei periti industriali (EPPI) in data 22 aprile 2009, concernente il riconoscimento di benefici assistenziali in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del 6 aprile 2009, relativamente al solo punto 1), laddove dispone: «in ragione del naturale impatto negativo che l'evento ha sull'ordinario esercizio della professione, di riconoscere a tutti i periti industriali contribuenti dell'EPPI residenti nei comuni interessati dagli enti sismici che hanno colpito la regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009, così come individuati nei decreti del Commissario *ad acta*, un beneficio assistenziale di natura economica di euro 5.000,00 a titolo di ristoro del grave disagio subito e della perdita economica per mancato esercizio della professione».

10A00129

Approvazione della delibera adottata in data 21 ottobre 2009 dalla Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti.

Con ministeriale n. 24/IX/0024123/GEO-L-77 del 21 dicembre 2009, è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 233/2009 adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti in data 21 ottobre 2009, con la quale l'ente ha inteso adeguare, dal 1º gennaio 2010, i contributi obbligatori minimi tenendo conto delle modifiche regolamentari in vigore dal 1º gennaio 2007, ed individuare, altresì, con la medesima decorrenza, il coefficiente di rivalutazione nella misura indicata dall'ISTAT pari al 3,23% dei trattamenti pensionistici e degli scaglioni di reddito ai fini della liquidazione delle pensioni nonché i limiti di reddito e il limite di affari IVA.

10A00152

Approvazione della delibera n. 55 adottata in data 20 febbraio 2009 dalla Cassa nazionale del notariato

Con ministeriale n. 24/IX/0024101/NOT-L-34 del 21 dicembre 2009, è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze ed il Ministero della giustizia, la delibera n. 55 adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale del notariato in data 20 febbraio 2009, concernente modifiche all'art. 4 del Regolamento per l'attività di previdenza e solidarietà.

10A00153

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Estensione dell'abilitazione alla società Tecno Piemonte S.p.a., in Lenta, ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 «Resistenza meccanica e stabilità».

Con decreto del Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 8041 del 10 dicembre 2009, la società Tecno Piemonte S.p.a., con sede in Lenta (Vercelli) strada statale Valsesia, 20, è stata abilitata, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 «Resistenza meccanica e stabilità», all'espletamento dell'attestazione della conformità, ai sensi della direttiva n. 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 e del decreto ministeriale n. 156 del 9 maggio 2003, per i seguenti prodotti:

Organismo di certificazione ed ispezione:

murature e prodotti correlati (EN 771-6: 2005);

materiale stradali (EN 12271: 2006, 12273: 2008);

prodotti correlati a calcestruzzo e malte (EN 12878: 2005, EN 934-5: 2007).

L'abilitazione decorre dalla data del suddetto decreto ed ha validità di sette anni.

10A00119

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Approvazione delle modifiche all'articolo 4, commi 4 e 6, dello statuto dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA.

Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 3 dicembre 2009, sono state approvate ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 200 del 31 marzo 2001, le modifiche all'art. 4, commi 4 e 6, dello statuto dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA.

10A00125

REGIONE TOSCANA

Approvazione dell'ordinanza n. 23 del 23 novembre 2009, relativa agli eventi atmosferici dei mesi di novembre-dicembre 2008 e gennaio-febbraio 2009 nel territorio della regione Toscana.

Il Presidente della Regione Toscana nominato Commissario delegato ai sensi dell'art. 5, legge n. 225/1992 con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3734 del 16 gennaio 2009, in relazione allo stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 dicembre 2008 per gli eccezionali eventi atmosferici dei mesi di novembre-dicembre 2008 e gennaio-febbraio 2009 del territorio della regione Toscana;



Rende noto

che con propria ordinanza n. 23 del 23 novembre 2009 ha provveduto alla liquidazione dei rimborsi per le spese di soccorso e le somme urgenze a vari enti;

che l'ordinanza è disponibile sul sito web http://web.rete.toscana.it/attinew/ della Regione Toscana, sotto il link «atti del presidente» e nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 49 del 25 novembre 2009, parte prima.

10A00113

PROVINCIA DI TRIESTE

Sostituzione di un componente del Comitato provinciale INPS

La Provincia di Trieste comunica che con il decreto n. 20 SL-PA dd. 24 dicembre 2009 è stata rinnovata la composizione del Comitato provinciale INPS e precisamente il sig. Zarko Zivec sostituisce il sig. Guido Gherdevich in qualità di rappresentante dell'organizzazione sindacale CGIL di Trieste per il Comitato provinciale INPS (art. 34, decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 e successive modifiche e integrazioni).

10A00116

RETTIFICHE

Avvertenza. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo ai provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri rispettivamente del 29 dicembre 2009 e 30 dicembre 2009, numeri 3835 e 3836. (Provvedimenti pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 6 del 9 gennaio 2010).

I provvedimenti indicati in epigrafe, riportati alla pag. II del Sommario, prima colonna, e alle pagine 4 e 7, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, erroneamente indicati nei rispettivi titoli come *Decreti*, devono invece intendersi correttamente denominati come *Ordinanze* del Presidente del Consiglio dei Ministri rispettivamente del 29 dicembre 2009, n. 3835 e del 30 dicembre 2009, n. 3836.

10A00156

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GU1-009) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2010 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2010.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,20)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

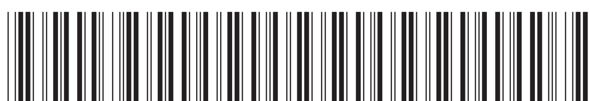
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.





€ 1,00

